

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
DI SPARCO S.P.A.**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 231/2001**

*“Responsabilità amministrativa della  
Società”*



**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 22 APRILE 2011 E SEGUENTI AGGIORNAMENTI**

(ultimo aggiornamento **dicembre 2020**)

## INDICE

<b>SEZIONE PRIMA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....</b>	<b>4</b>
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti.....	4
1.2. I Reati previsti dal decreto.....	4
1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto.....	5
1.4. Delitti tentati e delitti commessi all'estero.....	6
1.5. Condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	7
1.6. Le “Linee Guida” di Confindustria .....	8
<b>SEZIONE SECONDA.....</b>	<b>10</b>
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI SPARCO .....</b>	<b>10</b>
2.1. Obiettivi e <i>Mission</i> aziendale.....	10
2.2. Sistema di <i>Governance</i> .....	10
2.3. Finalità del Modello.....	10
2.4. Destinatari .....	12
2.5. Struttura del Modello .....	12
2.6. Elementi fondamentali del Modello .....	13
2.7. Codice Etico e Modello.....	13
2.8. Presupposti del Modello .....	14
2.9. Adozione e gestione del Modello nell’ambito del Gruppo.....	15
2.10. Individuazione delle attività “a rischio” .....	15
2.11. Principi di controllo interno generali.....	16
2.12. Protocolli e regole di svolgimento delle attività .....	18
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>19</b>
<b>4. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>25</b>
<b>5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....</b>	<b>28</b>
<b>6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>28</b>
<b>ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI.....</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO B – ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL’ART 4 DEL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>36</b>
<b>ALLEGATO C – MATRICE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....</b>	<b>37</b>

## DEFINIZIONI

<b>DECRETO:</b>	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
<b>DIPENDENTI:</b>	persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti – che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;
<b>DOCUMENTO INFORMATICO:</b>	qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli;
<b>ILLECITI AMMINISTRATIVI:</b>	gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187- <i>quinquies</i> del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“Testo Unico Finanza” o “T.U.F.”);
<b>LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:</b>	le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
<b>MODELLO:</b>	il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001;
<b>ORGANISMO o OdV:</b>	l'Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001;
<b>REATI:</b>	i reati di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
<b>SOCIETÀ (O “SPARCO” O LA “CAPOGRUPPO”):</b>	Sparco S.p.A.
<b>WHISTLEBLOWING:</b>	lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Decreto deve segnalare le condotte illecite, rilevanti ai sensi dello stesso, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

## SEZIONE PRIMA

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

#### 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione* anch’essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati “**Enti**”) per alcuni reati (di seguito i “**Reati**”) commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il Reato e, al pari di quella, è oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del Reato non sia identificata o non risulti imputabile, oppure il Reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (ad es. morte del reo o prescrizione).

Sono esclusi dall’applicazione del Decreto solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni. La responsabilità non consegue, dunque, a ogni indistinta ipotesi delittuosa, pur commessa nell’interesse o vantaggio dell’Ente.

Nell’“Allegato A – Fattispecie dei Reati”, sono elencati tutti i Reati ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto. Si tratta, *inter alia*, di reati in materia societaria e contabile, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati contro l’industria e il commercio.

### 1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei Reati, prevede l'applicazione, nei confronti dell'Ente, delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie da Euro 10.329 a Euro 1.549.370;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è la pena base di necessaria applicazione per gli illeciti ascrivibili all'Ente. Essa è irrogata dal giudice penale, e determinata secondo il meccanismo delle 'quote' (il giudice determina, nell'ambito dei minimi e massimi fissati dalla legge, sia il numero delle quote da applicare per il Reato commesso, sia il valore di ogni singola quota). La sanzione è in ogni caso commisurata al caso concreto: da un lato, infatti, il giudice stabilisce il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; dall'altro lato, fissa l'importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11 del Decreto).

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: (a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; (b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado; (c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e (d) il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto è stato adottato e reso operativo.

In tema di responsabilità patrimoniale, il Decreto sancisce il principio per il quale dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o il fondo comune. E' esclusa, dunque, la responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e, in quest'ultimo caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Su richiesta del Pubblico Ministero, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (e dunque sulla base di un giudizio soggetto ad un modesto e superficiale vaglio giurisdizionale), qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano in caso di commissione dei reati societari e di *market abuse*. Per tali Reati, infatti, sono previste le sole sanzioni pecuniarie, che possono tuttavia essere particolarmente elevate, raddoppiate nel loro ammontare dall'art. 39, comma 5, della L. 262/2005 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*).

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono, eccezionalmente, essere applicate con effetti definitivi. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando le altre sanzioni interdittive sono inadeguate.

In caso di condanna dell'Ente, è sempre prevista la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente (somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere invece disposta quando è applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, e mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sua sede principale (art. 18 del Decreto).

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto.

#### **1.4. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO**

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da Reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a Reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero. La previsione si giustifica con il fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per Reati commessi all'estero sono:

- il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei Reati commessi all'estero, si devono essere verificate;
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

Deve trattarsi, in ogni caso, di Reati interamente commessi all'estero, perché è sufficiente che un qualsiasi elemento del fatto (anche una sola parte della condotta o atto di partecipazione di almeno uno degli autori o compartecipi nel Reato) si sia realizzato in Italia perché trovi applicazione la disciplina generale.

In questi casi – che sono i casi del Reato commesso nel territorio dello Stato italiano – la legge non pone limiti alla giurisdizione italiana e alla competenza del Giudice penale: la disciplina sulla responsabilità degli Enti di cui al Decreto trova applicazione sia nei

riguardi di Enti esteri che italiani, a prescindere dalla nazionalità dell'autore del Reato (cittadino italiano o straniero).

### 1.5. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i Reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da Dipendenti.

In particolare, nel caso di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "**Organismo**" o "**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per i Reati degli 'apicali', l'effetto di esonero è in ogni caso incompleto: prevede il comma 5 dell'art. 6 che "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente".

Per quanto concerne i Dipendenti, il Decreto, all'art. 7, sancisce che l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati, secondo il legislatore, qualora, prima della commissione del reato, l'Ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Oltre ad un effetto di esonero (con il limite visto a proposito del Reato commesso dai soggetti apicali), il Modello può condurre ad una sensibile riduzione di responsabilità. L'adozione del Modello, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, consente all'Ente di evitare l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17 lett. b), di ottenere una sensibile riduzione della eventuale sanzione pecuniaria (art. 12, comma 2, lett. b e comma 3). Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare i Modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nell'art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, comma primo); misure destinate ad essere revocate in caso di effettiva attuazione del Modello e delle altre condizioni richiamate (art. 49, comma 4; art. 50, comma 1).

Il Decreto prevede che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi Reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei codici di comportamento a prevenire i Reati. Con riferimento ai Reati ed Illeciti Amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 5 – “Aggiornamento del Modello”);
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

#### **1.6. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA**

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da ultimo a luglio 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i Reati;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di Reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:



- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

## SEZIONE SECONDA

### 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI SPARCO

#### 2.1. OBIETTIVI E *MISSIONAZIENDALE*

Sparco, società per azioni avente sede legale e amministrativa in Italia, è capogruppo del Gruppo Sparco che opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ed accessori per l'automobilismo sportivo e da competizione in Italia, Tunisia, Spagna e Stati Uniti, anche attraverso le società controllate da Sparco.

#### 2.2. SISTEMA DI *GOVERNANCE*

La *corporate governance* della Società, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

**Assemblea degli azionisti**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

**Consiglio di Amministrazione**, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea.

**Collegio Sindacale**, cui spetta il compito di vigilare: (a) sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate da Sparco in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

**Società di revisione**, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale della Consob, incaricata dall'Assemblea degli azionisti. Attualmente, la società di revisione di Sparco è Price Waterhouse Coopers.

#### 2.3. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" alla commissione dei Reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a sensibilizzare il personale e tutti coloro che operano per conto di Sparco, richiamandoli alla stretta osservanza della legge e delle regole del Modello, nella consapevolezza delle gravi conseguenze che possono derivare, anche in capo alla Società, dalla commissione di uno dei Reati che rilevano ai sensi del Decreto (anche qualora, apparentemente, da quell'illecito la Società sembrerebbe ricavarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali", di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende prevenire ogni comportamento illecito anche attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

### **L'efficacia**

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

### **La specificità**

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

- È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. (a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. (b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

### **L'attualità**

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorché siano scoperte eventuali

violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

#### 2.4. DESTINATARI

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra coloro che possono impegnare la responsabilità della Società in conseguenza del commesso Reato, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della Società;
- ai Dipendenti della Società;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, agisca sotto la direzione o vigilanza dei soggetti apicali o opera su mandato o nell'interesse della Società medesima. Resta quindi inteso che eventuali risorse appartenenti alle società controllate da Sparco, qualora operino, anche in territorio estero, per conto o nell'interesse della Capogruppo, devono intendersi come Destinatari del Modello e dovranno, pertanto, osservare le regole comportamentali ed i principi sanciti nel Modello di Sparco (complessivamente, i "**Destinatari**").

Il Modello si rivolge, altresì, ai membri del Collegio sindacale nonché al Revisore legale.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partner* nelle associazioni temporanee o società con cui la Società opera.

Nei contratti di fornitura, patti fra soci o *partner* commerciali, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello *ex Decreto*.

#### 2.5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reato contemplate nel Decreto.

La Parte Generale contiene i principi fondamentali della normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, la disciplina dell'Organismo di Vigilanza (con l'indicazione di composizione, poteri, funzioni, flussi informativi), il sistema sanzionatorio per le infrazioni alle regole del Modello, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello, la formazione del personale.

Le Parti Speciali sono dedicate alle attività sensibili (quelle dove è teoricamente possibile la commissione dei Reati) e all'individuazione dei protocolli e delle regole di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto.

Con delibera del 22 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione di Sparco ha adottato la Parte Generale del presente Modello.

È demandato allo stesso Consiglio di Amministrazione della Società di completare il Modello, integrandolo con le Parti Speciali già individuate, nonché, in futuro, con altre Parti Speciali che si dovessero rendere necessarie in relazione a nuove tipologie di Reato assunte dal legislatore a presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

## **2.6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO**

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da Sparco nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili<sup>1</sup>, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei Reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei Reati, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di Reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai Reati da prevenire. Nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati stessi. È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società di integrare il presente Modello con tali protocolli, nonché, anche in futuro, con altri protocolli relativi ad altre tipologie di Reato che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di Reato, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'osservanza, l'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6 lettera (b) del Decreto.;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 5 "Aggiornamento del Modello").

## **2.7. CODICE ETICO E MODELLO**

---

<sup>1</sup>Tramite l'analisi documentale e le interviste svolte, con i soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Funzioni/Direzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate, sono identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei Reati, o aree di attività a potenziale rischio-Reato ai sensi del Decreto;
- i processi "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei Reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del Reato.

Per le aree di attività ed i processi strumentali/funzionali identificati sono state individuate le potenziali fattispecie di rischi - Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, e le Funzioni/Direzioni e i soggetti aziendali (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## 2.8. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di Reati.

La Società ha tenuto altresì conto – pur in assenza di una specifica funzione di *internal audit* – del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di Reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Sparco deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l’obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l’efficacia e l’efficienza della Società nell’impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di Sparco;
- l’obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all’interno e all’esterno dell’organizzazione aziendale;
- l’obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell’attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e *reporting*;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di Sparco vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

## **2.9. ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO**

Le società italiane che saranno eventualmente in futuro controllate direttamente o indirettamente da Sparco, dovranno dotarsi in autonomia, con delibera dei propri organi amministrativi e sotto la propria responsabilità, di un proprio Modello in linea con le prescrizioni del Decreto. Nel far ciò, dovranno utilizzare come riferimento i principi contenuti nel Modello di Sparco, i cui elementi applicativi sono stati utilizzati al fine di creare uno specifico sistema di gestione e controllo idoneo alla prevenzione del rischio rispetto alle specifiche attività alle stesse riferibili.

Ciascuna controllata italiana dovrà provvedere all'istituzione di un proprio OdV con il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto. Ciascuna società italiana, attraverso le competenti strutture interne, dovrà informare Sparco circa l'avvenuta adozione di un Modello nonché dell'operatività dell'OdV, in sintonia con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida di Confindustria.

Anche prima dell'adozione di uno specifico Modello ai sensi del Decreto, tutte le società controllate italiane, e le società controllate estere devono adottare idonee misure di organizzazione e di controllo interno per prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto.

La Società promuove l'adozione di principi e regole di organizzazione e controllo conformi a quelle contenute nel presente Modello anche da parte delle società controllate estere che non operano in Italia, alle quali sarà trasmesso il Codice Etico di Gruppo, di cui i rispettivi organi amministrativi dovranno prendere atto.

## **2.10. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO"**

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. (a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i Reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali della Società e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di Reato (cosiddetti processi "strumentali/funzionali").

Avuto riguardo alle attività tipiche di Sparco, sono state individuate aree sensibili nell'ambito dei seguenti Reati tra quelli contemplati dal Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

- Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art 24-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 del Decreto);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

Siffatti Reati e le attività sensibili sono descritti scheda riassuntiva del processo di mappatura (c.d. Matrice delle attività a rischio – Reato) ed ulteriormente approfonditi nelle Parti Speciali.

Per gli altri Reati che costituiscono il campo di applicazione del Decreto, e che non sono considerati dal presente Modello, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico, le regole di *corporate governance* e le procedure in uso presso la Società medesima.

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare costantemente l'attività sociale, e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei Reati (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti nella già ricordata scheda descrittiva (Matrice delle attività a rischio – Reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei Reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società.

La Matrice delle attività a rischio-Reato è allegata al presente Modello sub "Allegato C – Matrice delle attività sensibili.

## **2.11. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO GENERALI**

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

### *Norme comportamentali*

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

### *Definizioni di ruoli e responsabilità*

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;



- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

#### Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- Ove già così non fosse, deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

#### Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

#### Poteri autorizzativi e di firma

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
  - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
  - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
  - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
  - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - idoneità tecnico-professionale del delegato;
  - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

#### Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del

documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;

- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

## **2.12. PROTOCOLLI E REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

I principi generali sopra enunciati sono recepiti nei protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività individuate come sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure già operanti e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società, e costituiscono parte integrante del presente Modello.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei Reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di Reato e, in ogni caso, non dovranno appartenere alle aree di *business* aziendale e non ricoprire, in nessun caso, ruoli operativi e gestionali all'interno della Società.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi, e in genere versare in situazioni che possano comprometterne l'autonomia e indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare l'Organismo in ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, preferibilmente istituendo un Organismo di Vigilanza di natura collegiale, con componenti interni ed esterni alla Società, dotati di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno. Tenuto conto delle dimensioni della Società e dell'assenza al suo interno della funzione di *internal audit*, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare se procedere – in una fase iniziale *ad interim* – alla nomina di un OdV monocratico, fermo restando il rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità e professionalità.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale, giuslavoristico, amministrativo, contabile e fiscale e di sicurezza sul lavoro, provvisti dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutti i Dipendenti di Sparco.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato assembleare al Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Alla scadenza del termine, il Consiglio di Amministrazione può confermare o modificare struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza, sempre nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, onorabilità e competenza richiesti dal Decreto.

La revoca dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo su delibera del Consiglio di Amministrazione.

La revoca può essere deliberata solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa:

- il venir meno dei requisiti di eleggibilità o di indipendenza di cui ai punti precedenti;
- gravi inadempienze o un comportamento scorretto nell'esercizio delle funzioni;
- mancata collaborazione con gli altri organi e/o funzioni anche di controllo della Società.

I membri dell'Organismo decadono per la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il verificarsi di una causa di decadenza deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente dell'Organismo ovvero, nel caso in cui la causa di decadenza si verifichi in capo al Presidente, degli altri membri dell'Organismo anche singolarmente. Il membro dell'Organismo deve comunicare tempestivamente agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti.

L'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per qualsiasi ragione o causa, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo Organismo.

Determinano la cessazione dalla carica la rinuncia, la morte, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico, la revoca o decadenza dall'incarico. Il componente l'Organismo potrà altresì recedere in qualsiasi momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno due mesi, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di vigilanza di comunicare, tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dell'Organismo. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo – una volta che sarà costituito

in forma collegiale – si doterà di un proprio regolamento (di seguito “**il Regolamento**”), comunicato per informativa al CdA.

L’Organismo di Vigilanza nominerà al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l’esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

A tali fini l’Organo Amministrativo della Società ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

Si tratta di un Organismo collegiale composto da un membro interno e da due professionisti esterni alla Società, esperti in materia di responsabilità amministrativa da reato delle Società ai sensi del Decreto ed in materia di controllo interno. L’attribuzione dell’incarico a soggetti esterni alla Società contribuisce a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’OdV.

### **3.2 POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l’aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall’Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell’osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- propone l’aggiornamento del Modello nell’ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali (cfr. par. 5 “Aggiornamento del Modello”);

Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all’Organismo la miglior conoscenza in ordine all’attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l’Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- promuovere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle sue procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio e del supporto di funzioni aziendali interne, così come di consulenti esterni per attività di particolare complessità, rimanendo, tuttavia, direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

### **3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso Sparco.

### **3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello.

Per ciascuna "area a rischio-Reato" (come enunciate al precedente paragrafo 2.10) saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV

almeno con cadenza semestrale, i flussi informativi così come dallo stesso definiti. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".

Sono stati inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sui Dipendenti; in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- gli organi sociali e i Dipendenti devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di Reato.

A tali fini è stato istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Inoltre, le segnalazioni potranno essere inviate ai seguenti:

*Avv. Claudia Rizzoli*

*Dott. Gianandrea Borghi*

*Dott.ssa Erika Grosso*

*Mail dedicata: [odvsparco@rizzolilegale.it](mailto:odvsparco@rizzolilegale.it)*

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Quanto al contenuto, la segnalazione deve essere circostanziata e contenere informazioni (quali l'indicazione dell'attività in cui è commessa la violazione; il tipo di violazione, di Reato o di Illecito amministrativo; il personale interno coinvolto; la descrizione della violazione e le eventuali evidenze) utili a permettere all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine e di accertamento.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima e, a tal proposito, la Società ha predisposto un apposito modello generale qui accluso sub **Allegato 3.4** (*Modello Generale Flussi ODV*).

Inoltre, la Società ha altresì predisposto degli appositi modelli volti a semplificazione i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, che dovranno essere redatti e trasmessi all'Organismo di Vigilanza con cadenza trimestrale a cura di ciascun "Responsabile Interno" a seconda dell'"area di rischio-reato". Tali modelli sono specifici per singola area e si distinguono in:

1. modello per i flussi informativi economici e finanziari, qui accluso *sub **Allegato 3.4 (i)** (Modello flussi economici e finanziari)*;
2. modello per i flussi informativi relativi ad acquisti, fornitori ed al commercio, qui accluso *sub **Allegato 3.4 (ii)** (Modello flussi acquisti, fornitori e commercio)*;
3. modello per i flussi informativi relativo alle risorse umane, ai consulenti esterni e alla salute e sicurezza sul lavoro, qui accluso *sub **Allegato 3.4 (iii)** (Modello flussi informativi risorse umane – consulenti esterni – salute e sicurezza sul lavoro)*;
4. modello per i flussi informativi relativo all'area legale ed ai rapporti con la P.A., qui accluso *sub **Allegato 3.4 (iv)** (Modello flussi area legale e rapporti con la P.A.)*;
5. modello per i flussi informativi in materia di *privacy*, qui accluso *sub **Allegato 3.4 (v)** (Modello flussi Privacy)*;
6. modello flussi inforativi per il sistema organizzativo e l'ambiente, qui accluso *sub **Allegato 3.4 (vi)** (Modello flussi sistema organizzativo - ambiente)*.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui, in mala fede, segnalazioni non veritiere e tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione coloro che, in buona fede, effettuano segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i Reati;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a Dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

### 3.5 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING



Sparco, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di *whistleblowing*, oggi adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2017, recanti “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. Pertanto, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-*bis*, Sparco:

- a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all’art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) tutela, tramite misure *ad hoc*, il segnalato.

In particolare, Sparco ha istituito un apposito canale di segnalazione ([segnalazioni231@sparco.it](mailto:segnalazioni231@sparco.it)) al fine di garantire la tutela di segnalante e segnalato. Ogni segnalazione, previa valutazione della sua fondatezza da parte di apposita funzione aziendale, viene trasmessa ai soggetti competenti per materia.

Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 2-*ter* del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2-*quater*, l’eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

#### **4. SISTEMA SANZIONATORIO**

Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati , e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

##### **Sanzioni per i lavoratori subordinati non dirigenti**

Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanee (il “**CCNL**”).

In particolare, oltre alle altre ipotesi di violazione di obblighi di legge o di contratto a carico dei lavoratori subordinati, nonché di *policy* aziendali, in caso di (a) violazione delle disposizioni del Modello, delle sue procedure interne (ad esempio il mancato rispetto delle procedure richieste, la mancata comunicazione delle informazioni richieste all'Organismo di Vigilanza, il mancato svolgimento dei controlli, etc.), del Codice Etico, del Decreto o di qualsivoglia altra disposizione in esso inclusa o (b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività in aree "a rischio" o (c) danneggiamento della Società o l'aver causato una situazione oggettiva di pericolo per i beni della stessa (gli "Illeciti Disciplinari") saranno applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari per i Dipendenti, in funzione della gravità dell'infrazione commessa ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del CCNL:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e delle indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze (con preavviso o senza preavviso), ai sensi dell'art.64 del CCNL.

#### **Sanzioni nei confronti dei dirigenti**

- Fermo restando il rispetto dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nel caso in cui i dirigenti commettano un Illecito Disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali: in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

#### **Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV**

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare, per iscritto, tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

#### **Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati

provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.).

#### **Misure nei confronti di Collaboratori, Partner e Consulenti**

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, *partner* o consulenti che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

#### **Misure nei confronti di Dipendenti di società del Gruppo che operano su mandato o nell'interesse di Sparco**

In caso Illeciti Disciplinari commessi da parte di risorse, appartenenti a società del Gruppo, che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Società, l'OdV di Sparco informerà il proprio CdA. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate delle società controllate, le quali valuteranno la situazione e, provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

## **5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati .

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

## **6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Sparco ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito dalla Direzione Risorse Umane con i responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, Sparco si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo (ad esempio, e-mail, intranet);
- organizzare uno specifico incontro formativo con tutti i Dipendenti della Società nell'ambito del quale illustrare il D.Lgs. 231/2001 ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

## **Allegato A – Fattispecie dei Reati**

Sono elencati, di seguito, tutti i Reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macro-categorie.

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto – modificati dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 161/2017, dalla L. n. 3/2019 e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 75/2020):
  - Corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)
  - Circostanze aggravanti (319 -*bis* c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
  - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
  - Peculato (art. 314 c.p.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Delitto di cui all'art. 2 della L. 23 dicembre 1986 n. 893, in materia di vantaggi indebitamente conseguiti a carico di Fondi europei agricoli, a seguito dell'esposizione di dati o notizie falsi.
  
- Reati di criminalità informatica (art. 24 *bis* del Decreto - aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e, da ultimo, dalla L. n. 133/2019):
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
  - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
  - Delitto di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. n. 105/2019 in materia di ostacolo o condizionamento dell'espletamento delle procedure di predisposizione e aggiornamento dell'elenco di reti, sistemi e servizi informatici e di affidamento di forniture di beni e servizi destinati ad essere impiegati su reti, sistemi informativi e per l'espletamento di servizi informatici.
- Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 (art. 24 *ter* del Decreto):
    - Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
    - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
    - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
    - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
    - Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
    - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
    - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto - aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016):
    - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
    - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
    - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
    - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
    - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
    - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
    - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
    - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto)
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto - aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017):
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017];
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017];
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto).
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.

- 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies.1* c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies.2* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1, del Decreto).
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1*, c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies* del Decreto):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).
- Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto):
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto - aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014):



- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter* comma 1 c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies* del Decreto)
    - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
    - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1 Legge 633/41);
    - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/41);
    - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-*ter*, Legge 633/41);
    - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, Legge 633/41);
    - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/41).
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies* del Decreto)
    - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
  - Reati ambientali introdotti dalla l. 116/2009 come modificata dal d.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 *undecies* del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
  - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.;
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
  - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
  - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
  - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* del Decreto – aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017):
    - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
    - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);
  - Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* del Decreto – aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018):
    - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.;
    - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.);

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies* – inserito dalla L. n. 39/2019):
  - Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).
  
- Reati Tributari (Art. 25-*quinquiesdecies* – inserito dal D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019 e, da ultimo, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020):
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis* D.Lgs. n. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
  - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis* D.Lgs. n. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
  
- Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies* – introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020):
  - Reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di contrabbando.
  
- Reati transnazionali (l. n. 146/2006):
  - Associazione per delinquere (art.416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art.416 *bis* c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

## **Allegato B – Articoli del Codice Penale richiamati dall’art 4 del D.Lgs. 231/2001**

### **Art. 7 “Reati commessi all’estero”**

Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all’estero:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla propria funzione;
- e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.

### **Art. 8 “Delitto politico commesso all’estero”**

Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all’estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile a querela di parte.

*Si fa presente che non vi sono reati ex d.lgs. 231/2001 qualificabili come “delitti politici”.*

### **Art. 9 “Delitto comune del cittadino all’estero”**

Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all’estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa.

In entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l’extradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

### **Art. 10 “Delitto comune dello straniero all’estero”**

Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all’estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l’extradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui appartiene.

**Allegato C – Matrice delle attività sensibili**

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<p><b>Organizzazione di corsi di formazione</b></p>	<p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma sanziona la condotta di chi ottenga indebitamente un'erogazione pubblica attraverso l'utilizzo o la presentazione di documenti o dichiarazioni falsi o non veritieri, o attraverso l'omissione di informazioni dovute. Non rileva in questo caso l'uso che viene fatto dell'erogazione.</li>   <li>Si ricade nella più grave ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), qualora la condotta si concretizzi in un'attività fraudolenta ulteriore, rispetto al mendacio e alla semplice omissione di informazioni dovute, connotata da artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.</li>   <li>▪ È punito anche il comportamento di chi ottenga indebitamente erogazioni pubbliche, mediante artifici e raggiri (quali ad es. la produzione di documentazione falsa, autorizzazioni</li> </ul>	<p>La Società ricorre a contributi pubblici per l'organizzazione e svolgimento di corsi di formazione. La Società intrattiene rapporti diretti con gli enti pubblici nelle richieste di rimborso dei compensi versati alle società di formazione.</p> <p>I piani formativi sono stabiliti dall'Amministratore Delegato di concerto con la Responsabile Risorse Umane.</p> <p>Per i contratti futuri la Società ha inserito nei propri modelli di contratto di fornitura e/o di consulenza un'apposita clausola che vincola il fornitore/consulente al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice. Per i contratti in essere la Società ha provveduto a inviare ai fornitori/consulenti un'apposita circolare con la quale si invitava il destinatario a prendere visione e a rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

<sup>2</sup> I rischi Reato sono individuati in linea astratta, in base all'attività tipica svolta dalla Società, prescindendo dalle persone fisiche che tale attività svolgono.

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	<p>inesistenti, dati non veritieri) idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.</p> <p>La condotta in esame si caratterizza per un'attività fraudolenta (gli artifici e i raggiri) diversa e più grave del mendacio e della semplice omissione di informazioni dovute di cui all'art. 316-ter c.p.</p> <p>▪ Sono altresì punite le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche - contributi, sovvenzioni o finanziamenti - realizzate, anche eventualmente in concorso con altri, mediante la mancata destinazione delle somme agli scopi per cui sono state erogate.</p> <p>Il reato non è escluso per il solo fatto che la diversa destinazione data ai finanziamenti pubblici, ottenuti per determinati scopi di pubblico interesse, sia anch'essa di pubblico interesse, e neppure rileva che la diversa finalità risulti ugualmente utile e/o urgente.</p> <p>Valgono le medesime considerazioni viste sopra sul concorso di persone nel</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Frode informatica (art. 640-ter)</p> <p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.);</p>	<p>reato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.</li> <li>Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, grazie all'impiego di tecnologie informatiche. Vi rientrano, tra gli altri, il computer e il telefono.</li> <li>▪ La norma sanziona la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> </ul>	
<b>Amministrazione del personale</b>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma sanziona la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> <li>▪ La norma punisce la truffa commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Vi rientrano, tra le altre, le</li> </ul>	<p>L'amministrazione del personale è curata da un consulente esterno. Il consulente elabora i cedolini per il pagamento degli stipendi e predispone la documentazione necessaria. Il consulente tiene, altresì, i rapporti con gli enti pubblici previdenziali per gli adempimenti previsti dalla legge. Tutta la procedura di consegna dei cedolini e consultazione degli stessi è stata informatizzata ed il singolo dipendente può accedervi tramite il proprio PC aziendale.</p> <p>Per i contratti futuri la Società ha inserito nei propri modelli di contratto di fornitura e/o di consulenza un'apposita clausola che vincola il fornitore/consulente al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice. Per i contratti in essere la Società ha provveduto a inviare ai fornitori/consulenti</p>



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>ipotesi di <b>truffa in materia assistenziale e previdenziale</b> (l'ipotesi di truffa concernente l'indennità di maternità e le altre indennità di natura previdenziale o assistenziale elargite dall'Inps).</p> <p>Le erogazioni degli Istituti previdenziali e assistenziali non si considerano "erogazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 640-bis c.p. (categoria questa che comprende le sole erogazioni finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività d'interesse pubblico), cosicché la loro fraudolenta percezione integra il reato in esame e non quello di cui al 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).</p> <p>▪ Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico di pertinenza</p>	<p>un'apposita circolare con la quale si invitava il destinatario a prendere visione e a rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.</p> <p>Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, grazie all'impiego di tecnologie informatiche. Vi rientrano, tra gli altri, il computer e il telefono.</p>	
<b>Gestione dell'immobile della Società</b>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li>   <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> </ul>	<p>I responsabili della Società hanno rapporti solo indiretti con la Pubblica Amministrazione.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<p><b>Acquisti di materie prime e prodotti finiti.</b></p>	<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p>	<p>▪ La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, consapevolmente acquista riceve od occulta <b>denaro o cose</b> provenienti da qualsiasi <b>delitto</b> o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.</p> <p>La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Rileva a questi fini qualsiasi delitto (non è sufficiente la semplice contravvenzione). A titolo esemplificativo, e con riferimento all'acquisto di prodotti finiti, può costituire presupposto per l'imputazione di ricettazione non solo il furto ma anche la contraffazione e/o l'alterazione del prodotto, dei suoi marchi, segni distintivi e brevetti e in genere le violazioni penali che attengono alla realizzazione ma anche alla commercializzazione del prodotto (per es. frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci).</p> <p>L'<b>acquisto</b> è inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito o oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.</p>	<p>I fornitori della Società riguardano prevalentemente tre tipologie di beni e prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <u>materie prime</u> (in gran parte per la realizzazione di prodotti ignifughi). Si tratta di un mercato molto ristretto, in cui operano ormai da diversi anni fornitori ben noti alla Società;</li> <li>(ii) <u>prodotti finiti italiani / europei</u> su cui viene applicato poi il marchio Sparco;</li> <li>(iii) <u>prodotti finiti Far East</u> – in questi mercati sono acquistati prodotti non ignifughi, ivi inclusi quelli per i <i>kart</i>. I fornitori in tale area sono 10 dalla Cina, 2 di Taiwan, 1 dal Vietnam e 1 di Hong Kong.</li> </ul> <p>I fornitori di minori dimensioni che operano in favore di Sparco sono sottoposti a verifica preliminare dei requisiti. La selezione dei fornitori avviene da parte del Responsabile acquisti o dello specifico reparto: in entrambi i casi, l'Amministratore Delegato è coinvolto nel processo di selezione.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>La <b>ricezione</b> fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza.</p> <p>L'<b>occultamento</b> indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.</p> <p>La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto.</p> <p>La punibilità per ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma, c.p.).</p> <p>La norma sanziona la condotta di</p>	<p>Per quanto riguarda i prodotti di primo equipaggiamento, i fornitori di Sparco sono qualificati direttamente dai clienti finali, i quali hanno facoltà contrattuale di inviare presso i fornitori i propri ispettori al fine di verificare la qualità dei prodotti forniti.</p> <p>Il Responsabile produzione OEM svolge un'attività di prima selezione dei fornitori nuovi, che sono poi sottoposti a una seconda valutazione dal Responsabile Qualità. Le valutazioni sono sintetizzate in schede valutative comuni: le esigenze qualitative dettate dalla tipologia di attività di Sparco prevalgono tendenzialmente su questioni puramente di prezzo. Tale circostanza, insieme al fatto che i possibili fornitori di Sparco sono in numero ridotto, fanno sì che gare tra fornitori si verifichino solo saltuariamente e per gare particolarmente importanti a livello quantitativo e continuative nel tempo.</p> <p>I prodotti sono soggetti ad omologazione e non: in ogni caso la procedura di controllo qualità è sempre la medesima.</p> <p>La Società ha adottato un Protocollo (C1) che indica le prassi e che regola la selezione del fornitore nel rispetto dei principi di comportamento e delle regole di condotta elaborate nel Modello.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce <b>denaro, beni o</b> altre <b>utilità</b> provenienti da <b>delitto</b> non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Il reato può avere ad oggetto non solo denaro, ma qualsiasi <b>bene o utilità</b>.</p> <p>La <i>ratio</i> della norma è ravvisata nella esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite.</p> <p>Per <b>sostituzione</b> si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità, di provenienza illecita, con valori diversi.</p> <p>Il <b>trasferimento</b> consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le <b>operazioni</b> idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p> <p>Il terzo comma dell'articolo in esame richiama la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., già esaminata con riferimento alla ricettazione.</p> <p>▪ È altresì punita la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi di ricettazione e riciclaggio, <b>impiega</b> in attività economiche o finanziarie <b>beni o</b> altre <b>utilità</b> provenienti da delitto.</p> <p>Il termine “impiegare” va inteso in un'accezione ampia, comprensiva di qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni di provenienza illecita. Elemento qualificante è la necessità che l'impiego si riferisca ad attività economiche o finanziarie, intendendosi con questa espressione qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto.</p> <p>Anche nell'art. 648-ter c.p. si rinvia</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.)	<p>all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.</p> <p>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nell'acquisto di materie prime e prodotti finiti, possono rilevare, astrattamente, i reati di corruzione nell'evenienza in cui la scelta del fornitore (un soggetto, ad esempio, con rapporti di parentela o amicizia con rappresentanti della P.A.) sia orientata dalla volontà di concedere indebiti favori ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di captarne la benevolenza e così influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.</p>	
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>	Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.),	<p>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Il controllo di gestione si estrinseca sotto varie forme: innanzitutto, gli investimenti devono essere coerenti con il <i>budget</i> fissato annualmente tra novembre e dicembre secondo la seguente procedura:</p> <p>(i) i venditori fanno una previsione di</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Corruzione in atti giudiziari (319 ter)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</p>	<p>▪ È punita la condotta di chi commetta fatti corruttivi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p> <p>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>▪ La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce <b>denaro, beni o</b> altre <b>utilità</b> provenienti da <b>delitto</b> non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Il reato può avere ad oggetto non solo denaro, ma qualsiasi <b>bene o utilità</b>.</p> <p>La <i>ratio</i> della norma è ravvisata nella</p>	<p>ricavi;</p> <p>(ii) tali previsioni vengono poi discusse con il direttore commerciale e poi presentate all'Amministratore Delegato;</p> <p>(iii) vengono parallelamente valutati il <i>budget</i> di spesa per gli acquisti e per ulteriori investimenti, quello per l'<i>advertising</i> e quello per il personale insieme a, rispettivamente, ufficio acquisti, <i>marketing</i> e <i>human resources</i>;</p> <p>(iv) il <i>budget</i> viene formalmente presentato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>(v) ciascun dipartimento procede alla compilazione di una scheda di investimento e/o RDA (come di seguito definita) in base alle deleghe.</p> <p>Le spese che sono ulteriori rispetto al <i>budget</i> vengono autorizzate o meno come segue:</p> <p>(i) l'investimento viene sottoposto all'attenzione del Responsabile, mediante compilazione e invio scheda di investimento / dettaglio;</p> <p>(ii) il Responsabile verifica se la richiesta è conforme o meno al <i>budget</i>;</p> <p>(iii) in caso contrario, la richiesta viene</p>



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite.</p> <p>Per <b>sostituzione</b> si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità, di provenienza illecita, con valori diversi.</p> <p>Il <b>trasferimento</b> consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le <b>operazioni</b> idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p> <p>Il terzo comma dell'articolo in esame richiama la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., già esaminata con riferimento alla ricettazione.</p>	<p>trasmessa al CFO e/o all'Amministratore Delegato, il quale decide se autorizzare o meno;</p> <p>(iv) in caso positivo, viene compilata la richiesta di acquisto (“<b>RDA</b>”).</p> <p>Per quanto riguarda, infine, le utenze e, in particolare, la fornitura di energia elettrica e gas, la Società partecipa alle gare del mercato libero gestendole internamente.</p> <p>Per quanto concerne i rapporti con i fornitori:</p> <p>(i) la fattura dei fornitori perviene all'amministrazione;</p> <p>(ii) questa compie un primo controllo formale e verifica se c'è stata una RDA autorizzata;</p> <p>(iii) la fattura viene registrata e, se autorizzata, viene messa a scadenza di pagamento;</p> <p>(iv) se non autorizzata, la fattura viene sospesa;</p> <p>(v) i pagamenti avvengono con assegno, bonifico, domiciliazione bancaria (RID);</p> <p>(vi) i bonifici avvengono tramite <i>home banking</i> e c'è una delega congiunta a responsabile amministrativo e capo contabile secondo precisi limiti di</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>▪ È altresì punita la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi di ricettazione e riciclaggio, <b>impiega</b> in attività economiche o finanziarie <b>beni</b> o altre <b>utilità</b> provenienti da delitto.</p> <p>Il termine “impiegare” va inteso in un’accezione ampia, comprensiva di qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni di provenienza illecita. Elemento qualificante è la necessità che l’impiego si riferisca ad attività economiche o finanziarie, intendendosi con questa espressione qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto.</p> <p>Anche nell’art. 648-ter c.p. si rinvia all’ultimo co. dell’art. 648 c.p.</p>	<p>spesa.</p> <p>(vii) in ogni caso, la persona fisica preposta alla registrazione delle fatture è differente dalla persona fisica preposta ai pagamenti.</p> <p>Per quanto concerne i rapporti con gli agenti, essi avvengono in base agli estratti-conto provvigionali.</p> <p>Le società estere controllate inviano a Sparco il loro bilancio e la Società procede alla predisposizione del bilancio consolidato. I <i>report</i> mensili delle controllate estere sono verificati dal Responsabile Amministrazione e Finanza insieme al rispettivo responsabile della consociata ed eventualmente vengono chiesti chiarimenti in caso di anomalie. Sulle attività di verifica i revisori intervengono mensile per il controllo contabile ed annualmente per le certificazioni di bilancio.</p> <p>I sistemi di amministrazione delle consociate sono tutti collegati e verificabili.</p> <p>La maggior parte delle Attività amministrative sono svolte via via nel corso dell’anno e in alcuni casi anche <i>ex post</i> a fine anno (es. ammortamento).</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<b>Rapporti con le Autorità doganali</b>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.),</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> </ul>	<p>I rapporti con le Autorità doganali si esauriscono nel rilascio di attestazioni da parte della Società ai fini dell'importazione di beni e prodotti, ivi incluse le dichiarazioni aventi ad oggetto la tipologia merceologica dei beni importati, ai fini del pagamento di dazi doganali.</p> <p>Normalmente tali dichiarazioni sono raccolte con dei formulari, non vengono rese attraverso colloqui.</p> <p>I rapporti con gli uffici doganali sono mediati dai trasportatori.</p>
<b>Rapporti con agenti commerciali e procacciatori d'affari</b>	<p>Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Costituite, per la parte che interessa il Decreto, dai fatti di corruzione e concussione (art. da 317 a 320 e 322, c.p.) se commessi dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni</li> </ul>	<p>Gli agenti e i procacciatori hanno rapporti prevalentemente con soggetti privati.</p> <p>Anche quando il cliente finale è l'esercito o l'aeronautica di uno Stato, Sparco, nel suo ruolo di sub-fornitore, vende i propri prodotti al c.d. "<i>contractor</i>" che assembla i prodotti dei vari sub-fornitori e poi li vende al fornitore diretto del cliente finale (esercito o aeronautica).</p> <p>Per i contratti futuri la Società ha inserito nei propri modelli di contratto di fornitura e/o di consulenza un'apposita clausola che vincola il fornitore/consulente al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice. Per i contratti in essere la Società</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio per i fatti di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</p>	<p>ha provveduto a inviare ai fornitori/consulenti un'apposita circolare con la quale si invitava il destinatario a prendere visione e a rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<p><b>Rapporti con organi ispettivi della Pubblica Amministrazione nel corso delle attività di verifica</b></p> <p>(quali, a titolo esemplificativo, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti tributari, le perquisizioni della Guardia di finanza, le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, dei Vigili del Fuoco, di Arpa, Asl, Inps, Inail, ecc., condotte presso i locali dove è ubicata la sede legale della Società e le unità produttive)</p>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.),</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 <i>ter</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> <li>▪ È punita la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito altresì il soggetto indebitamente indotto a dare o promettere utilità.</li> </ul>	<p>La Società ha adottato un Protocollo (C2) che indica le prassi e che regola i rapporti con gli organi ispettivi della Pubblica Amministrazione nel corso dell'attività di verifica in modo conforme ai principi contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<b>Gestione del contenzioso legale</b>	<p>Corruzione in atti giudiziari (319 ter)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi commetta fatti corruttivi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</li> </ul>	<p>Per i contratti futuri la Società ha inserito nei propri modelli di contratto di fornitura e/o di consulenza un'apposita clausola che vincola il fornitore/consulente al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice. Per i contratti in essere la Società ha provveduto a inviare ai fornitori/consulenti un'apposita circolare con la quale si invitava il destinatario a prendere visione e a rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice.</p>
<b>Acquisti di beni e servizi (macchinari, mobili, arredi e forniture per uffici, supporti informatici, organizzazione di eventi, ecc.)</b>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.),</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (319 ter)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nell'acquisto di beni e servizi, possono rilevare, astrattamente, i reati di corruzione nell'evenienza in cui la scelta del fornitore (un soggetto, ad esempio, con rapporti di parentela o amicizia con rappresentanti della P.A.) sia orientata dalla volontà di concedere indebiti favori ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di captarne la benevolenza e così influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.</li> <li>▪ La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, consapevolmente acquista riceve od</li> </ul>	<p>La scelta dei fornitori è fatta dal Responsabile Logistica della Società, di concerto con l'Amministratore Delegato, attraverso il ricorso a capitolati di appalto (fatto salvo il caso di lavori di modesta entità).</p> <p>La Società ha adottato un Protocollo (C1) che indica le prassi e che regola la selezione del fornitore nel rispetto dei principi di comportamento e delle regole di condotta elaborate nel Modello.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>occulta <b>denaro o cose</b> provenienti da qualsiasi <b>delitto</b> o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.</p> <p>La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Rileva a questi fini qualsiasi delitto (non è sufficiente la semplice contravvenzione). A titolo esemplificativo, e con riferimento all'acquisto di prodotti finiti, può costituire presupposto per l'imputazione di ricettazione non solo il furto ma anche la contraffazione e/o l'alterazione del prodotto, dei suoi marchi, segni distintivi e brevetti e in genere le violazioni penali che attengono alla realizzazione ma anche alla commercializzazione del prodotto (per es. frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci).</p> <p>L'<b>acquisto</b> è inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito o oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.</p> <p>La <b>ricezione</b> fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>(anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza.</p> <p>L'<b>occultamento</b> indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.</p> <p>La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto.</p> <p>La punibilità per ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma, c.p.).</p> <p>La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce <b>denaro, beni o altre utilità</b> provenienti da <b>delitto</b> non colposo ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in</p>	



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Il reato può avere ad oggetto non solo denaro, ma qualsiasi <b>bene o utilità</b>.</p> <p>La <i>ratio</i> della norma è ravvisata nella esigenza di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò suscettibili di essere investiti anche in attività economiche produttive lecite.</p> <p>Per <b>sostituzione</b> si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità, di provenienza illecita, con valori diversi.</p> <p>Il <b>trasferimento</b> consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.</p> <p>Le <b>operazioni</b> idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>Il terzo comma dell'articolo in esame richiama la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 648 c.p., già esaminata con riferimento alla ricettazione.</p> <p>▪ È altresì punita la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi di ricettazione e riciclaggio, <b>impiega</b> in attività economiche o finanziarie <b>beni</b> o altre <b>utilità</b> provenienti da delitto.</p> <p>Il termine "impiegare" va inteso in un'accezione ampia, comprensiva di qualsiasi utilizzo del denaro o dei beni di provenienza illecita. Elemento qualificante è la necessità che l'impiego si riferisca ad attività economiche o finanziarie, intendendosi con questa espressione qualsiasi attività idonea a far conseguire un profitto.</p> <p>Anche nell'art. 648-ter c.p. si rinvia all'ultimo co. dell'art. 648 c.p.</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
<b>Sponsorizzazioni</b> <b>Spese di rappresentanza</b> <b>Omaggi</b>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320 - 321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito altresì il soggetto indebitamente indotto a dare o promettere utilità.</li> </ul>	<p>Le attività di sponsorizzazione sono regolate da contratti <i>ad hoc</i>, di durata variabile, che riguardano sia <i>team</i> che singoli soggetti sponsorizzati. A fronte della sponsorizzazione, è applicato uno sconto sui prodotti rispetto al prezzo di listino. Per sponsorizzazioni aventi modico valore, non ci sono contratti scritti; le sponsorizzazioni avvengono infine anche con i kartodromi.</p> <p>Gli omaggi sono sempre <i>business oriented</i> (es. tuta a piloti).</p> <p>Omaggi e <i>gadget</i> sono sempre di modico valore (<i>poster</i>, penne e matite, ecc.)</p> <p>La Società si è dotata di un Protocollo che regola la "gestione di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti" (C4).</p>
<b>Gestione della piccola cassa</b>	<p>Non si configurano "rischi" di Reato rilevanti ai sensi del Decreto, vista l'esiguità delle somme che compongono la cassa.</p>		<p>Responsabile amministrativo e capo contabile hanno una delega congiunta per prelievi di cassa fino a un limite massimo di Euro 1.000.</p> <p>La procedura è peraltro informatizzata e i movimenti sono soggetti a verifica trimestrale da parte della società di revisione.</p>
<b>Marchi e brevetti</b>	<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma sanziona il comportamento di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, <u>contraffatta o altera marchi o segni distintivi</u> (nazionali o esteri) di prodotti industriali ovvero <u>brevetti</u>,</li> </ul>	<p>Il rischio di commissione dei reati, che consistono nell'alterazione, contraffazione, uso di marchi e segni distintivi altrui è costantemente monitorato da Sparco, in considerazione del fatto che la Società ha un marchio forte sul mercato. Più realisticamente,</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p><u>disegni o modelli industriali</u> (nazionali o esteri). È altresì punito chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, <u>fa uso</u> di brevetti, disegni o modelli contraffatti.</p> <p>La contraffazione consiste nella riproduzione integrale di un marchio o segno distintivo. L'alterazione consiste nella sua riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originario o il segno distintivo. È in ogni caso necessaria una condotta sussumibile, appunto, in una materiale contraffazione o alterazione, non essendo sufficiente per il reato la semplice possibilità di confusione tra due marchi regolarmente registrati (ipotesi, quest'ultima, che può essere eventualmente ricondotta alla fattispecie dell'art. 517 c.p.).</p> <p>La tutela penale offerta dall'art. 473 c.p. (e dalla fattispecie dell'art. 474 c.p.) è limitata ai soli <b>marchi registrati</b>. Per la configurabilità dei delitti è, infatti, necessario che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. Secondo una recente</p>	<p>appaiono esigenze di protezione della Società contro condotte illecite altrui in danno del proprio marchio: la tutela del marchio avviene, da un lato, mediante monitoraggio affidato ad un'agenzia esterna che ha il compito (tramite i propri analisti) di controllare giornalmente il <i>web</i> per individuare eventuali condotte illecite e, dall'altro, tramite uno studio legale esterno che, in coordinamento con la summenzionata agenzia, organizza dei sequestri (<i>raid</i> esterni).</p> <p>Per le attività inerenti il marchio, la Società si avvale di uno Studio legale esterno con esperienza e professionalità nella materia. Prima di procedere all'apposizione del marchio sui prodotti, è fatta richiesta al consulente di verificare che non vi siano altri marchi registrati nel settore. Il consulente cura anche i rapporti con l'Ufficio Marchi e l'eventuale contenzioso che attiene le ipotesi di contraffazione in danno della Società o di utilizzo indebito del marchio Sparco. Il consulente agisce in base ad una lettera di mandato.</p> <p>Anche in materia di brevetti, la Società si avvale del medesimo Studio legale che la segue nei marchi.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.)</p>	<p>giurisprudenza, tuttavia, non è necessario il completamento della procedura prescritta per la registrazione, il deposito o il brevetto, essendo invece sufficiente la presentazione della domanda con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva: essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.</p> <p>I marchi e i segni distintivi non registrati trovano, come detto, tutela negli artt. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali) in seguito descritti.</p> <p>▪ La norma punisce la condotta di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, al fine di trarre profitto <u>introduce nel territorio dello Stato</u>, detiene per la <u>vendita</u>, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, prodotti industriali con <u>marchi, segni distintivi</u> (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.</p> <p>Anche in questo caso la tutela penale riguarda <b>segni distintivi</b> regolarmente <b>registrati</b> secondo le leggi interne e i</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)</p>	<p>trattati internazionali, e la condotta deve avere ad oggetto prodotti industriali con marchi o segni distintivi <b>alterati o contraffatti</b> (non è sufficiente la sola imitazione o la mera possibilità di confusione). Secondo la giurisprudenza, il reato si perfeziona anche con un isolato atto di vendita o messa in vendita, o con la semplice detenzione delle cose contraffatte.</p> <p>▪ La norma sanziona la condotta di chi fabbrica o adopera oggetti o altri beni, realizzati appropriandosi indebitamente di un titolo di proprietà industriale o agendo in violazione di esso (e senza incorrere nella contraffazione e alterazione). L'illecito ha carattere residuale rispetto alle ipotesi contemplate dagli artt. 473 c.p. e 474 c.p.</p>	
<p><b>Produzione e commercializzazione del prodotto</b></p>	<p>Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)</p>	<p>▪ La norma punisce, chiunque adopera <u>violenza sulle cose</u> ovvero <u>mezzi fraudolenti</u> per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Elemento essenziale è</p>	<p>Il rischio di commissione di reati contro l'industria e il commercio appare ridotto, in ragione del fatto che Sparco ha una presenza forte sul mercato e da un punto di vista dello sviluppo industriale.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)</p>	<p>l'uso dei mezzi fraudolenti, che deve essere indirizzato al <b>turbamento o all'impedimento dell'esercizio dell'industria o del commercio</b> (pertanto, l'uso di mezzi fraudolenti che sia invece volto a conseguire un'utilità economica può concretare, secondo la giurisprudenza, la concorrenza sleale ma non la figura prevista dall'art. 513 c.p.).</p> <p>Il delitto in esame è di pericolo, per la cui consumazione è sufficiente che dall'azione del colpevole, violenta o fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.</p> <p>▪ La norma punisce gli atti di <u>concorrenza</u>, realizzati con <u>violenza o minaccia</u>, nell'esercizio di un'attività commerciale industriale o comunque produttiva. La norma ha riferimento ai gravi atti di concorrenza illecita che, in genere, si realizzano attraverso l'uso di forme d'intimidazione tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali e produttive o</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	<p>comunque a condizionarle.</p> <p>Il riferimento alle <b>condotte tipiche della criminalità organizzata</b> caratterizza, tuttavia, i soli comportamenti punibili e non invece l'ambito di applicabilità della norma (che <u>non</u> è dunque ristretto alle sole operazioni di criminalità organizzata e a condotte dei soli appartenenti alle organizzazioni criminali).</p> <p>Possono essere ritenuti atti d'illecita concorrenza, penalmente rilevanti, il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare. E' ritenuta rilevante la violenza o minaccia, sia esercitata direttamente contro l'imprenditore concorrente, sia contro terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come collaboratori o dipendenti.</p> <p>▪ La norma punisce il comportamento di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali od esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, così cagionando</p>	



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p>	<p>danno all'industria nazionale.</p> <p>Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti industriali con segni contraffatti o alterati, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale (e dunque anche in assenza di registrazione dei marchi o dei segni distintivi). In questi casi, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.</p> <p>▪ La norma sanziona la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali (o opere dell'ingegno) con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.</p> <p>Il presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzino il prodotto, individuandolo e distinguendolo dagli altri della medesima specie. Per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione, anche generica, (senza la</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>necessità di contraffazione o alterazione) del marchio o del segno distintivo purché idonea a trarre in inganno. Il reato è configurato anche in assenza di un marchio registrato o di un segno distintivo riconosciuto a norma delle leggi civili.</p> <p>Con l'espressione "origine" o "provenienza" del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto non da un determinato luogo, ma da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica, e tecnica del processo di produzione. Non può dunque negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre un determinato bene, imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e lanciarlo in commercio. L'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è di per sé idonea a trarre in inganno sull'origine del prodotto.</p> <p>La norma dell'art. 517 c.p. ha</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>carattere sussidiario rispetto a fattispecie analoghe, che rilevano anch'esse ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, e che si applicano in via esclusiva ove ricorrenti (sono le ipotesi già viste degli articoli 473, 474, 514 c.p.). Tali fattispecie, punite più gravemente, hanno in comune tra loro – e si differenziano dall'art. 517 c.p. – perché richiedono tutte condotte di contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo; laddove, ai fini del delitto dell'art. 517 c.p., è sufficiente la semplice imitazione (ovvero una somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi) purché idonea a trarre in inganno gli acquirenti.</p>	
<p><b>Qualità del prodotto</b></p>	<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>	<p>▪ La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale <b>consegna</b> all'acquirente una <b>cosa mobile</b> per un'altra ovvero una cosa mobile che, per origine, qualità o quantità, è <b>diversa da quella dichiarata</b>.</p> <p>Nella nozione di dichiarazione rilevante ai fini del giudizio sulla penale rilevanza del fatto rientra,</p>	<p>La gestione dei prodotti aziendali sotto il profilo della qualità è regolata da uno specifico manuale interno.</p> <p>I prodotti venduti da Sparco sono, per gran parte, soggetti ad omologazione, oltre che a test interni di controllo preventivo e verifica <i>ex post</i> il controllo interno è proceduralizzato, anche mediante test a campione.</p> <p>La verifica <i>ex post</i> sui prodotti della Società</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>secondo la giurisprudenza, anche l'indicazione circa l'origine, provenienza, qualità o quantità della merce contenuta nell'eventuale messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della merce.</p> <p>Una doverosa attenzione va posta, dunque, ai <b>messaggi pubblicitari</b> e alle informazioni in genere contenute nei <b>cataloghi dei prodotti</b>.</p> <p>Per una maggiore comprensione, può essere utile citare un caso tratto dalla recente prassi giudiziaria nella quale si è ritenuto integrato il reato di frode in commercio in seguito alla vendita a società sportive di prodotti a base di creatina: prodotti che erano stati presentati come regolarmente commerciabili dal punto di vista dei controlli, per effetto della notifica dell'etichetta al Ministero della Salute, mentre i <i>depliant</i> illustrativi consigliavano poi, per un più efficace uso della sostanza per gli sportivi, un dosaggio superiore ai limiti consentiti e per il cui uso occorreva, tuttavia, l'autorizzazione del Ministero.</p> <p>Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, la frode in</p>	<p>può avvenire in qualsiasi momento da parte di enti certificatori che svolgono verifiche a campione.</p> <p>L'omologazione riguarda tutti i prodotti relativi alla sicurezza del pilota e il 90% dei prodotti dedicati al mercato <i>karting</i>. Non sono omologati i prodotti del settore <i>tooling</i>.</p> <p>Le omologazioni sono rilasciate da enti privati e, in ultima istanza, dalla <i>Fédération Internationale de l'Automobile</i> ("FIA").</p> <p>Il prodotto viene inviato per il primo test al centro di certificazione CSI, il quale invia poi all'ACI e, infine, alla FIA che dà l'omologa mediante l'iscrizione nel relativo registro.</p> <p>I prodotti OEM sono tutti soggetti ad omologazione da parte delle case costruttrici (da non confondere con l'omologazione FIA a cui sono soggetti i prodotti <i>racing</i>). Ciò significa che spesso le case automobilistiche mandano presso gli stabilimenti produttivi di Sparco dei propri ingegneri con il compito di controllarne la produzione, pezzo per pezzo (i piani di verifica dei prodotti prevedono spesso di romperne un certo numero per testarne la solidità). Sparco, in qualità di fornitore del primo equipaggiamento automobilistico (OEM), ottiene e aggiorna periodicamente le certificazioni volte a garantire la regolarità dei processi produttivi di Sparco.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è esclusa dalla circostanza che l'acquirente della cosa diversa non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna di una cosa per un'altra;</li> <li>- è irrilevante che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente;</li> <li>- non si richiede che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore, né che il compratore potesse facilmente rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata, essendo sufficiente il solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di una cosa diversa da quella pattuita.</li> </ul> <p>Vi sono numerose ipotesi nella prassi che attengono, per lo più, alla vendita di beni e sostanze alimentari. In un caso, che può essere d'interesse ai fini esplicativi, è stato ritenuto il reato nell'ipotesi di consegna di un disco flessibile contenente programmi applicativi che non erano tuttavia utilizzabili a causa</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>dell'incompatibilità tecnica con il computer contestualmente venduto.</p> <p>Il reato di frode in commercio può concorrere con l'ipotesi delittuosa di cui all'art 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci): nella fattispecie descritta dall'art. 515 c.p. assume, infatti, rilievo la consegna di una cosa per un'altra; nel caso dell'art. 517 c.p. è punita la semplice messa in vendita o in circolazione del prodotto indipendentemente dalla consegna.</p>	
<p><b>Realizzazione dei cataloghi</b>  <b>"Messa on-line" del sito Sparco</b>  <b>E-commerce</b>  <b>Gestione dei social network</b>  <b>Campagna stampa</b></p>	<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>	<p>▪ La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale <b>consegna</b> all'acquirente una <b>cosa mobile</b> per un'altra ovvero una cosa mobile che, per origine, qualità o quantità, è <b>diversa da quella dichiarata</b> (vedi sopra).</p>	<p>Per la realizzazione dei cataloghi il Responsabile <i>Communication &amp; Marketing</i> riceve le informazioni tecniche trasmesse dall'ufficio <i>R&amp;D</i> (che si occupa dello sviluppo del prodotto) e le inserisce a catalogo. Nei cataloghi compaiono anche le condizioni di vendita. Per l'inserimento delle immagini <i>testimonial</i> dei <i>team</i> sponsorizzati da Sparco, il Responsabile <i>Communication &amp; Marketing</i> richiede via <i>e-mail</i>, l'autorizzazione del Responsabile <i>Marketing</i> del <i>team</i> interessato dalla pubblicazione. Nel caso di pubblicazione di un'immagine scattata da un fotografo, è menzionato il nome dell'autore fotografo. Tutta l'attività viene svolta nel rispetto della disciplina <i>privacy</i>.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
			<p>Per i <i>social network</i> (<i>facebook, twitter, ecc.</i>) è stato istituito, all'interno della Società, un gruppo di lavoro che elabora le relative informazioni. Il gruppo è composto dai responsabili <i>Communication &amp; Marketing</i> ed <i>R&amp;D</i>. I dati di carattere tecnico e specialistico, che riguardano i prodotti Sparco, diffusi nei <i>social network</i>, non differiscono da quelli rappresentati e contenuti nei cataloghi.</p> <p>La campagna stampa è essenzialmente di carattere istituzionale, relativa, cioè, alla promozione del <i>brand</i> Sparco. Il Responsabile <i>Communication &amp; Marketing</i> cura i rapporti con le riviste interessate alla pubblicazione di interviste con i rappresentanti della Società. Verifica, unitamente alla Direzione, il contenuto dell'articolo prima della sua pubblicazione.</p>
<b>Adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro</b>	Corruzione (artt. 318-319 c.p.);  Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa</li> </ul>	<p>Nel sistema salute e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale dell'organizzazione di Responsabili interni, divisi per unità produttiva, coadiuvati da consulenti esterni.</p> <p>La Società ha predisposto gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al d.lgs. 81/08 (documento di valutazione dei rischi, nomina</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>(art. 322 c.p.)</p> <p>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.)</p>	<p>corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La tutela della salute e sicurezza riguarda ogni ambito e attività aziendale</p> <p>L'art. 589 c.p. (<b>omicidio colposo</b> con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando da esse derivano la morte di una o più persone.</p> <p>La locuzione "norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" va intesa come comprensiva non solo delle leggi specificatamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che in genere tendono a</p>	<p>del RSPP, ecc.)</p> <p>I dipendenti che hanno specifiche mansioni esposte a rischio infortunistico e igienistico (e.g. produzione abbigliamento e attività produttiva) seguono specifici percorsi formativi/di addestramento, sono dotati di appositi dispositivi di sicurezza (e.g. scarpe antiinfortunistiche; maschere; guanti) e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.</p>



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.</p> <p>Il reato è punito a titolo di colpa, potendosi dunque l'evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza e imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.</p> <p>L'art. 590 c.p. (<b>lesioni personali colpose</b>) punisce le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quando da esse derivano lesioni personali gravi o gravissime.</p> <p>Ai sensi dell'art. 583, comma I, codice penale, "la <b>lesione</b> personale è <b>grave</b> (...) 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".</p> <p>Ai sensi dell'art. 583, comma II, codice penale, "la lesione personale è</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p><b>gravissima</b> (...) se dal fatto deriva 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".</p> <p>Il reato è punito a titolo di colpa potendosi dunque l'evento da cui deriva la responsabilità penale verificarsi per imprudenza, negligenza e imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.</p>	
<p><b>Adempimenti previsti dalla Legge 196/2003 (Legge sulla Privacy) e dal GDPR</b></p> <p><b>Rapporti con il Garante Privacy</b></p>	<p>Corruzione (artt. 318 - 319 - 320, c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> <li>▪ È punita l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico</li> </ul>	<p>Negli adempimenti in tema di <i>privacy</i> la Società si avvale di un consulente esterno e ha concluso il processo di adeguamento alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).</p> <p>Sono stati osservati gli adempimenti in tema di <i>privacy</i> con la previsione di un cambio <i>password</i>, la creazione di una <i>password</i> di sicurezza, l'istituzione di una cartella personale alla quale hanno accesso l'utente e l'amministratore di sistema.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	<p>servizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma punisce le falsità nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di vigilanza.</li> </ul>	
<b>Attività contabili e di bilancio</b>	Corruzione (artt. 318-319 c.p.);	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ È punita la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità al pubblico funzionario, con il fine di influenzare le conclusioni della Pubblica Amministrazione.</li> </ul> <p>La corruzione rileva nelle attività contabili e di bilancio in quanto, nella prassi giudiziaria, è stato di frequente riscontrato che le ipotesi di falso nel bilancio erano funzionali alla creazione</p>	<p>Nelle attività contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il capo contabile cura la gestione della cassa;</li> <li>(ii) c'è un divieto generico di pagamento dei fornitori con <i>cash</i>/assegno bancario, salvo rarissime eccezioni;</li> <li>(iii) è vietato il pagamento in contanti ai dipendenti della controllata in Tunisia;</li> <li>(iv) i bonifici avvengono tramite <i>home</i></li> </ul>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	<p>di c.d. fondi neri (o di una contabilità c.d. 'parallela') necessari a creare la provvista per fatti di corruzione.</p> <p>▪ La norma sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, <b>espongono fatti falsi o omettono informazioni dovute</b>, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.</p> <p>Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma, se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere il reato vi è anche l'amministratore di fatto, come definito dall'art. 2639 cod. civ.</p> <p>Oggetto di falsità devono essere <i>“i bilanci, le relazioni e le altre</i></p>	<p><i>banking</i> e c'è una delega congiunta a responsabile amministrativo e capo contabile secondo precisi limiti di spesa;</p> <p>(v) nei rapporti con gli agenti, i contabili sono autonomi senza il filtro del responsabile commerciale, perché si tratta di fatti oggettivi e verificabili in base agli ordini e ai pagamenti effettuati dai clienti e distributori;</p> <p>(vi) nei rapporti con i produttori, il responsabile acquisti, il responsabile magazzino e il responsabile contabile svolgono i tre <i>step</i> necessari (ordine acquisto, verifica con magazzino e pagamento fattura); la responsabile contabile fa un controllo incrociato con il responsabile acquisti per verificare se pagare i fornitori.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)</p>	<p><i>comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico</i>". Rilevano <b>le falsità</b> commesse nel bilancio d'esercizio, nel bilancio consolidato di gruppo e in qualsiasi altro bilancio straordinario o prospetto contabile la cui redazione sia obbligatoria per legge.</p> <p>La norma prevede soglie quantitative al di sotto delle quali è esclusa la punibilità. Il dovere di verità non autorizza però a discostarsi dal vero neanche al di sotto delle soglie.</p> <p>▪ La fattispecie si differenzia da quella di cui all'art. 2621 in quanto punisce le ipotesi di falso nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.</p> <p>Il reato è punito più gravemente se commesso nell'ambito di società quotate ed è ulteriormente aggravato</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000)</p>	<p>se procura un grave nocumento ai risparmiatori.<sup>3</sup></p> <p>Valgono per il resto le osservazioni fatte a proposito dell'art. 2621 c.c.</p> <p>È prevista una responsabilità in capo all'ente che agisca – tramite una persona ad esso appartenente – in veste di corruttore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma prevede che sia punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva indica in una dichiarazione elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</li> <li>▪ La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p data-bbox="454 379 810 475">Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs n. 74/2000)</p> <p data-bbox="454 639 810 735">Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs n. 74/2000)</p> <p data-bbox="454 1038 810 1102">Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs n. 74/2000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="833 347 1413 539">▪ La norma prevede la reclusione per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, ovvero consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.</li> <li data-bbox="833 624 1413 943">▪ Tale reato si configura allorquando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, si alieni simulatamente o si compiano altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</li> <li data-bbox="833 1027 1413 1283">▪ La norma punisce con la reclusione chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a Euro due milioni.</p> <p>▪ Tale reato si configura allorquando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro cinquantamila.</p> <p>Il delitto di omessa dichiarazione si realizza altresì quando chiunque, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro</p>	



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> D.lgs. n. 74/2000)	<p>cinquantamila.</p> <p>▪ Tale norma punisce con la reclusione chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a Euro cinquantamila.</p>	<p>La Società si è dotata di apposito Protocollo (C6) volto a regolare le attività contabili e di bilancio in modo conforme ai principi contenuti nel Modello e nel Codice.</p>
<p><b>Adempimenti societari (convocazioni degli organi sociali, rapporti con soci, sindaci e revisori)</b></p>	<p>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</p> <p>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle</p>	<p>▪ La norma punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci e degli organi sociali.</p> <p>La pena è aumentata se la condotta ha recato un danno ai soci.</p> <p>Soggetti attivi del reato possono essere anche gli amministratori di fatto ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.</p> <p>▪ La norma punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di</p>	<p>Negli adempimenti societari, la Società si avvale di un consulente esterno.</p> <p>Per i contratti futuri la Società ha inserito nei propri modelli di contratto di fornitura e/o di consulenza un'apposita clausola che vincola il fornitore/consulente al rispetto dei principi e delle regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice. Per i contratti in essere la Società ha provveduto a inviare ai fornitori/consulenti un'apposita circolare con la quale si invitava il destinatario a prendere visione e a rispettare i principi e le regole di condotta contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>società di revisione (art. 2624 c.c.)<sup>4</sup></p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p>	<p>conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.</p> <p>La pena è aumentata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.</p> <p>È prevista una responsabilità in capo all'ente che agisca – tramite una persona ad esso appartenente – in veste di corruttore.</p> <p>▪ La norma punisce le falsità nelle</p>	<p>La Società si è dotata di apposito Protocollo (C6) volto a regolare le attività contabili e di bilancio in modo conforme ai principi contenuti nel Modello e nel Codice.</p>

<sup>4</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (vedi art. 37, co. 34) che ha introdotto, all'articolo 27, la nuova figura di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale". Le modifiche al codice civile dovrebbero escludere il reato dal novero di quelli previsti a presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti. Nella realtà, esigenze precauzionali devono indurre a ritenere ricompresa anche la nuova figura criminosa, tanto più che la mancata previsione appare imputabile a un difetto di coordinamento della normativa. Si riporta, nel testo, la descrizione della nuova fattispecie di reato.

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p> <p>Indebita restituzione dei</p>	<p>comunicazioni alle autorità di vigilanza e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di vigilanza.</p> <p>La pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso nell'ambito di società quotate.</p> <p>▪ Il delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determina la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p> <p>▪ costituita dalla condotta degli</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):</p>	<p>amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</li> <li>▪ costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.):</p> <p>Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.):</p>	<p>riserve non distribuibili per legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.</li> <li>▪ costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</li> </ul>	
Utilizzo e gestione dei sistemi informativi	Frode informatica (art. 640-ter c.p.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.</li> </ul> <p>Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, grazie all'impiego di tecnologie informatiche.</p>	<p>La Società ha adottato un Regolamento per l'utilizzo di internet, della posta elettronica e della tenuta di <i>file</i> della rete interna.</p> <p>La Società si è altresì dotata di una <i>policy</i> sull'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore.</p> <p>L'Ufficio IT gestisce la sicurezza logica dei sistemi informativi. La Società si avvale del sistema ACG per le applicazioni contabili e gestionali. Le macchine <i>hardware</i> sono di proprietà.</p> <p>Con riferimento alla sicurezza fisica dei <i>server</i> applicativi, i <i>server</i> sono ospitati in un locale chiuso il cui accesso è riservato al Responsabile</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p>	<p>Vi rientrano, tra gli altri, il computer e il telefono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (<i>hardware</i>) e astratti (<i>software</i>) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.</li> </ul> <p>La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'<i>hardware</i> che del <i>software</i>. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.</p>	<p>IT, oltre che al Responsabile Finanza e Amministrazione e all'addetto della società esterna che oggi cura la manutenzione delle macchine.</p> <p>Con riferimento al sistema di sicurezza logica, la rete è protetta da <i>firewalls</i> e da <i>software antivirus/antispam</i>. Ogni utente ha in uso una <i>password</i> e un <i>user id</i> che hanno scadenza di 6 mesi. Ai dipendenti è consegnata una lettera d'istruzioni sull'utilizzo della <i>password</i>, firmata per presa visione e accettazione da ciascun dipendente.</p> <p>Molte licenze in uso presso la Società sono licenze <i>software</i> OEM (<i>Original Equipment Manufacturer</i>), preinstallate sui <i>personal computer</i> (tipicamente il sistema operativo e gli applicativi, tra cui <i>office</i>) e non trasferibili su altri PC (si dice che il prodotto OEM nasce e muore con il PC).</p> <p>Per una parte del personale, la Società già prevede il divieto d'installazione di qualsiasi tipo di <i>software</i>. Il controllo sui programmi installati dagli utenti che hanno in uso i <i>personal computer</i> è regolato dalle <i>policy</i> aziendali.</p> <p>La Società ha accesso a sistemi informatici di soggetti esterni, quali per esempio l'Agenzia delle Entrate o delle Dogane. L'accesso ai predetti sistemi non è proceduralizzato, né</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 331 1424 735">▪ La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.  Si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li> <li data-bbox="822 852 1424 1118">▪ La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime <b>informazioni dati e programmi informatici</b>.  La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.</li> <li data-bbox="822 1235 1424 1294">▪ La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a</li> </ul>	<p>monitorato dal Responsabile, ma viene gestito direttamente dai soggetti incaricati di accedere a tali sistemi <i>ratione materiae</i>.</p> <p>La Società ha provveduto ad integrare il Regolamento e la <i>policy</i> con un apposito Protocollo (C5) che regola in particolare gli accessi ai sistemi informatici della P.A..</p>



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici <b>utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico</b> o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.</p> <p>La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.</p> <p>▪ La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di <b>sistemi informatici o telematici altrui</b> (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="831 336 1415 496">▪ La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di <b>pubblica utilità</b>.</li>   <li data-bbox="831 612 1415 1251">▪ La condotta incriminata consiste alternativamente nel <b>procurarsi</b>, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) <b>riprodurre</b>, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, <b>diffondere</b> ovvero divulgare, <b>comunicare</b>, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel <b>fornire indicazioni</b> o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di <b>danneggiare</b> illecitamente <b>un sistema informatico</b> o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.</li> <li>Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. <i>virus</i>, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.</li> <li>▪ La norma sanziona le condotte di <b>falso sui documenti informatici</b> aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla</li> </ul>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Tutela delle opere dell'ingegno, del software e delle opere multimediali (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 171 comma 1 lett. a-<i>bis</i>) e comma 3, Legge 633/1941</li> </ul>	<p>falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.</p> <p>Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria</p> <p>La norma di cui al comma primo punisce <u>chiunque, senza averne il diritto, mette a disposizione del pubblico</u>, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, e con connessioni di qualsiasi genere, <u>un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa</u>. La norma si applica a qualsiasi opera dell'ingegno protetta, tra cui è ricompreso il <i>software</i>, le banche dati e le opere audiovisive.</p> <p>Soggetto attivo può essere chiunque</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>- Art. 171-<i>bis</i> Legge 633/1941</p>	<p>non sia legittimato a utilizzare l'opera, secondo la disciplina del diritto d'autore.</p> <p>La norma di cui al comma 3 sanziona, invece, (con pena assai più grave) le condotte sopra menzionate ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima qualora ne risulti l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.</p> <p>La norma sanziona la condotta di abusiva duplicazione di <i>software</i> e banche dati, e la commercializzazione, distribuzione e detenzione, a scopo commerciale e imprenditoriale, di programmi e banche dati contenuti in supporti non vidimati dalla Siae.</p> <p>Per effetto delle modifiche normative che si sono succedute (previsione dello "scopo di profitto" in luogo dello "scopo di lucro"), e che sembrano risolvere il contrasto tra diversi orientamenti espressi in passato da dottrina e giurisprudenza, si deve ritenere</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		<p>vietata anche la duplicazione del <i>software</i> per uso personale (situazione tipica in cui il legittimo utilizzatore di un programma lo duplica per poterlo utilizzare anche su un altro <i>computer</i> di sua proprietà oppure lo ceda in prestito ad un terzo che lo duplica).</p> <p>Rientra nella duplicazione abusiva, ed è quindi vietato, anche l'utilizzo all'interno di una rete telematica, e su altri elaboratori, di un programma regolarmente acquistato ma dotato di una licenza d'uso su un determinato <i>computer</i>.</p> <p>Tra le altre condotte vietate (abusiva duplicazione, commercializzazione e distribuzione) la norma contempla la <b>detenzione</b>, a scopo commerciale e imprenditoriale, di <i>software</i> e banche dati contenuti in supporti non vidimati dalla Siae.</p> <p>La detenzione di un programma abusivamente duplicato costituisce illecito se attuata per scopi <b>commerciali e imprenditoriali</b>. La stessa condotta è invece penalmente irrilevante quando si manifesta al di fuori dell'attività produttiva (commerciale e imprenditoriale) si da configurare detenzione per uso</p>	

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
		meramente personale.	
<b>Ambiente</b>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);</p> <p>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);</p>	<p>▪ La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>▪ La norma sanziona chiunque cagioni un disastro ambientale, ovvero sia chiunque ponga in essere (alternativamente) le seguenti condotte: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e</p>	<p>La Società è dotata di consulenti (sia interni che esterni) esperti in materia ambientale che assistono la stessa in tutte le attività che possano avere impatto ambientale.</p> <p>Le deleghe interne in materia ambientale sono state attribuite a soggetti muniti di comportava esperienza nel settore e in ogni caso nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno di essi.</p> <p>La verifica circa il rispetto della normativa ambientale è effettuata costantemente.</p> <p>La Società ha altresì concluso l'attività di smaltimento dell'amianto presente nelle sedi e dei rifiuti tossici, il tutto in conformità con la disciplina applicabile.</p>

ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);</p> <p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; (D. Lgs n.152/2006, art. 137);</p>	<p>conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> <p>▪ La norma sanziona chiunque commetta i delitti di inquinamento ambientale o disastro ambientale per colpa.</p> <p>▪ La norma sanziona, tra l'altro, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che</p>	



ATTIVITÀ SENSIBILI	REATO <sup>2</sup>	MODALITÀ ATTUATIVE	RILIEVI
	<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);</p>	<p>l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti particolari sostanze pericolose, ovverosia quando nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali vengano superi i valori limite, la pena è aumentata. Inoltre, è prevista una pena per chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi.</p> <p>▪ La norma sanziona chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, qualora non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	





# **PROCEDURE**

Sparco SpA

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME, BENI E SERVIZI

**1 Obiettivo**

Il Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi comportamentali e di controllo, le modalità di gestione del processo di approvvigionamento di materie prime, prodotti finiti, beni e servizi effettuate dalla Società. Si precisa che la Società svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti destinati al mercato Racing Motorsport e produzione di sedili e componenti in carbonio destinati alle case automobilistiche produttrici di super car.

La definizione del presente Protocollo ha lo scopo di garantire il rispetto da parte della Società della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività.

**2 Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo si applica a tutte le Direzioni della Società coinvolte nella gestione degli approvvigionamenti di materie prime, prodotti finiti, di beni e di servizi necessari per lo svolgimento dell'attività della Società.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento:

- a) I contratti di acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti
- b) I contratti di trasporto
- c) I contratti inerenti l'acquisizione di servizi
- d) I contratti di acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi
- e) Gli incarichi professionali a terzi, consulenze e prestazioni professionali, legali, amministrativi, fiscali, tecnici, ecc ...
- f) I contratti per know how, licenze e brevetti
- g) I contratti di assicurazione
- h) I contratti di noleggio

**3 Ruoli e Responsabilità riferiti ai precedenti punti a) b) c) h)**

3.A Articoli NON gestiti a magazzino:

Il processo di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi di cui ai punti a) b) c) prevede il coinvolgimento a vario titolo delle seguenti aree aziendali.

- a) Area operativa richiedente: è incaricata di formalizzare il fabbisogno di acquisto tramite l'emissione di una Richiesta di Acquisto completa di eventuali specifiche tecniche, di seguire la programmazione delle attività di approvvigionamento e i contatti logistici di trasporto.
- b) Direzione Acquisti è incaricata di assicurare l'approvvigionamento di materie prime, prodotti e servizi provvedendo a:
  - selezionare i fornitori qualificati come stabilito nella procedura aziendale PGQ09;
  - esaminare, comparare e valutare economicamente le offerte;
  - assegnare la fornitura

- compilare l'Ordine di Acquisto completo di accordi, prezzi, condizioni concordati col fornitore e formalizzato rispetto ai poteri di firma;
- gestire eventuali controversie, modifiche, aggiunte e/o aggiornamenti contrattuali

### 3.B Articoli gestiti a magazzino:

Il processo di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi di cui ai punti a) b) c) prevede il coinvolgimento a vario titolo delle seguenti aree aziendali.

- a) Area operativa richiedente: è incaricata di formalizzare il fabbisogno di acquisto tramite l'emissione di una Richiesta di Acquisto completa di eventuali specifiche tecniche, di seguire la programmazione delle attività di approvvigionamento;
- b) Direzione Acquisti è incaricata di assicurare l'approvvigionamento di materie prime, prodotti e servizi provvedendo a:
  - selezionare i fornitori qualificati come stabilito nella procedura aziendale PGQ09;
  - esaminare, comparare e valutare economicamente le offerte;
  - assegnare la fornitura
  - compilare la SCHEDA FORNITORE completa di: Nome Fornitore, Prezzo, Lead Time, Quantità per lotto, Pagamento, Modalità di Trasporto, eventuali sconti e rebate;
  - inserire il listino prezzi in AS400;
  - gestire eventuali controversie, modifiche, aggiunte e/o aggiornamenti contrattuali.

La Direzione Pianificazione è incaricata per l'emissione degli ordini in accordo con quanto definito dalla Direzione Acquisti nella Scheda Fornitore e di formalizzare rispetto ai poteri di firma

### **4 Ruoli e Responsabilità riferiti ai precedenti punti d) e) f) g)**

Il processo di acquisizione del punto f) g) deve essere autorizzato dal Responsabile dell'area di riferimento richiedente, dalla Direzione Amministrativa e dall'Amministratore Delegato.

Il Processo di acquisizione del punto d) deve prevedere il ricevimento da parte della Direzione Acquisti della Scheda di Investimento, appositamente compilata e firmata dalla Direzione Amministrativa e/o dall'Amministratore Delegato.

Il processo di acquisizione dei servizi del punto e) compete al Responsabile direttamente interessato che abbia i poteri di firma.

Per tutti gli acquisti e gli approvvigionamenti la gestione delle autorizzazioni alla firma in base agli importi è regolato dal sistema aziendale di Procure notarili.

L'ordine/contratto stipulato con il fornitore deve prevedere apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società in relazione a:

- ai Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01;

- alle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Modello, ai principi espressi nel Codice Etico della Società e alla normativa vigente.

## **5 Attività di Controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti elementi qualificanti.

- a) Livelli autorizzativi definiti: esistenza di livelli di approvazione dell'ordine e per la validazione del bene ricevuto ovvero del servizio reso, esistenza di livelli autorizzativi in coerenza con il sistema di procure aziendali per l'emissione degli ordini.
- b) Segregazione delle funzioni: le diverse fasi e attività del processo sono gestite da persone diverse a garanzia del principio per cui nessuno possa gestire in autonomia l'intero processo, in particolare si rileva un soggetto responsabile dell'acquisto e un soggetto responsabile delle attività di registrazione e pagamento.
- c) Controllo e monitoraggio: riguarda l'espletamento di una adeguata attività di selezione fra i diversi offerenti e di una obiettiva comparazione delle offerte sulla base di oggettivi criteri documentabili.
- d) Tracciabilità della documentazione: le singole fasi del processo devono essere tracciate con documentazione di supporto, formalizzazioni, archiviazione, per poter consentire la ricostruzione di responsabilità, motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

Le modalità operative di dettaglio del processo di approvvigionamento e valutazione dei fornitori sono anche definite nella procedura aziendale PGQ09.

## **6 Nome Comportamentali**

Le Direzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nell'ambito della gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le disposizioni di legge esistenti e le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico improntate a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

In particolare, al personale aziendale è vietato di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori, collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prassi vigenti in ambito locale;
- promettere o versare somme di denaro a un funzionario Pubblico con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- ricorrere a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, mascherati da sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano invece finalità vietate;
- creare fondi a fronte di acquisizioni di beni o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte.

La Società si impegna a fare rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, a documentare in misura adeguata tutte le fasi dell'affidamento e gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni.

## **7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le Direzioni Aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione di comportamento o evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e informando riguardo il processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di vigilanza può richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati. La Società ha adottato un modello *ad hoc* per la semplificazione dei flussi informativi, da redigere e trasmettere su base trimestrale a cura della Direzione Aziendale coinvolta, allegato al Modello quale **Allegato 3.4 (ii)** (*Modello flussi acquisti, fornitori e commercio*).

I Responsabili di Direzione devono garantire, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione necessaria. Ogni modifica al presente documento dovrà essere in via preventiva sottoposta all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.



Sparco SpA

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE CON GLI ORGANI ISPETTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA**

**1 Obiettivo**

Il Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità operative, i principi di controllo e di comportamento cui la Società deve attenersi nella gestione delle verifiche ispettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità.

**2 Ambito di applicazione**

L'applicazione riguarda i casi in cui si presenti presso la sede della Società un Funzionario di un Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o un pubblico ufficiale per accertamenti e verifiche ispettive.

**3 Ruoli e Responsabilità**

Il processo di gestione degli accertamenti ispettivi presso la Società prevede il coinvolgimento delle seguenti Direzioni Aziendali:

- c) Amministrativa: rappresenta la Società nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con ogni altra Autorità competente in materia fiscale, tributaria, verifiche di Bilancio; è incaricata di intrattenere i rapporti con i Funzionari Pubblici preposti alle verifiche in materia di gestione degli affari fiscali (Ufficio Dogana, Guardia di Finanza, ecc ...).
  
- d) Personale e Organizzazione: è responsabile della gestione con gli Enti assistenziali, previdenziali, e della realizzazione degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza; è incaricata di intrattenere i rapporti con i Funzionari Pubblici preposti alle verifiche in materia di gestione del rapporto di lavoro (Inps, Inail, Asl ecc... ).
  
- e) Produzione: è responsabile dei rapporti con i funzionari degli enti Pubblici competenti (comuni, Vigili del Fuoco, Regione, Asl, ecc...)

**4 Processo**

Il processo fa riferimento alle attività in capo alle Direzioni identificate al punto precedente in occasione di visite ispettive e accertamenti presso la sede della Società.

Accoglimento: un Dirigente o un soggetto formalmente delegato, è il soggetto autorizzato a ricevere un Funzionario Pubblico che si presenti con lo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge riguardanti l'operatività dell'area di propria competenza; la fase di accoglimento prevede la chiara identificazione del visitatore e l'autorizzazione da parte delle direzioni coinvolte.

Accertamento: il dirigente o il soggetto delegato, dopo aver accertato lo scopo dell'ispezione, presiede alle verifiche ispettive da parte dei soggetti competenti; durante tale fase, il soggetto delegato mette a disposizione del funzionario Pubblico tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento della verifica.

Verbalizzazione: al termine dell'accertamento, il Responsabile di Direzione assiste il Funzionario nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, verificando che i contenuti e gli interventi da attuare siano chiari.

In caso di prescrizione ritenuta non idonea, il Responsabile di Direzione valuta con l'Amministratore Delegato della Società l'opportunità di fare inserire osservazioni a verbale con eventuale riserva di successivo invio di osservazioni e documentazioni.

Al termine dell'accertamento, l'Amministratore Delegato o un suo delegato firma per accettazione il verbale prodotta dal funzionario e ne tiene copia in archivio.

In caso di prescrizioni, il Responsabile di Direzione, informa l'Organismo di Vigilanza mettendo a disposizione copia del verbale.

## **5 Attività di Controllo**

Livelli autorizzativi: la gestione dei rapporti con i funzionari Pubblici in caso di visite ispettive è di responsabilità del Responsabile di Direzione o del soggetto formalmente delegato, che gestisce gli accertamenti dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento.

Tracciabilità della documentazione: il Responsabile di Direzione o il soggetto delegato ha l'obbligo di mantenere nei propri uffici copia del verbale redatto nel corso dell'accertamento, deve produrre un documento riepilogativo della documentazione richiesta, di quella consegnata e di quella eventualmente non consegnata in quanto non disponibile o non dovuta. Nel caso in cui l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione, il Responsabile di Direzione o il suo delegato incaricato è garante dell'invio degli ulteriori documenti e partecipa se necessario alle ulteriori visite di controllo.

## **6 Nome Comportamentali**

Le Direzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nell'ambito delle visite ispettive da parte di Funzionari Pubblici, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le disposizioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali basate su principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- b) ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (incarichi, consulenze, sponsorizzazioni, ecc...)

## **7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le Direzioni Aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione di comportamento o evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e informando riguardo il processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di vigilanza può richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Direzione devono garantire, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione necessaria. La Società ha adottato un modello *ad hoc* per la semplificazione dei flussi informativi, da redigere e trasmettere su base trimestrale a cura della Direzione Aziendale coinvolta, allegato al Modello quale **Allegato 3.4 (iv)** (*Modello flussi area legale e rapporti con la P.A.*).

Ogni modifica al presente documento dovrà essere in via preventiva sottoposta all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.

Sparco S.p.A.

PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE

**1 Obiettivo**

1.2 Il Protocollo costituisce il documento che declina i principi e gli obiettivi generali nonché le regole comportamentali a cui la Società è tenuta a conformarsi, tra cui quello di vietare e prevenire qualsiasi condotta corruttiva. Per conseguire tale obiettivo, il Protocollo fornisce a tutti coloro che operano in nome o per conto della Società, i principi e le regole da seguire per assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite).

In particolare, il Protocollo rappresenta lo strumento normativo attraverso il quale la Società intende ulteriormente rafforzare, ove e per quanto necessario, i principi di comportamento ed i presidi di controllo già previsti dal Codice Etico e dal Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (il “**Modello 231**”), con specifico riferimento alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, attiva e passiva, pubblica e privata.

La regola generale e tassativa è che all'interno della Società venga proibita ogni forma di corruzione a favore di chiunque. Pertanto, la Società intende conformarsi al principio “tolleranza zero”, vietando tassativamente e sanzionando qualsiasi offerta, promessa, sollecitazione, accettazione e ricezione di benefici corruttivi da parte di chiunque operi in nome o per conto della Società.

**2 Ambito di Applicazione**

Sono tenuti al rispetto del Protocollo tutti i dipendenti (a tempo determinato e non), i dirigenti, i fornitori, i collaboratori (in qualsiasi forma para-subordinata) della Società, nonché i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale della Società, nonché il Revisore legale e tutti coloro che a vario titolo svolgono attività in nome e per conto della Società.

**3 Definizioni**

3.1 Ai fini del Protocollo valgono le seguenti definizioni:

3.1.1 **Business Partner:** ogni parte terza, non dipendente, che riceve o fornisce prodotti o servizi dalla/alla Società o che agisce per conto della Società o che è probabile che abbia un Contatto Rilevante (come di seguito definito) nello svolgimento del suo incarico per conto della Società (ad esempio *joint venture*, intermediari, consulenti, agenti, *franchisee*, ecc.).

3.1.2 **Contatto Rilevante:** qualunque contatto diretto o indiretto relativo a:

- (i) qualunque rapporto/relazione con un organismo o funzionario appartenente al potere legislativo, esecutivo, amministrativo, giudiziario o ad altre funzioni pubbliche o qualunque partito politico o organizzazione pubblica internazionale;

- (ii) qualunque indagine, ispezione, controllo, valutazione, licenza, permesso, registrazione della pubblica amministrazione o analoga azione amministrativa, regolatoria o esecutiva;
- (iii) qualunque contratto potenziale o attuale con un'amministrazione o altre operazioni, o attività, che coinvolgono un organismo amministrativo o una società di proprietà o controllata da un'amministrazione, un partito politico o un'organizzazione pubblica internazionale;
- (iv) spese di attenzione, formazione, rimborso spese o omaggi a favore di un Pubblico Ufficiale o un privato;
- (v) qualunque altra negoziazione, accordo o incontro con un organismo amministrativo o un'organizzazione pubblica internazionale o un Pubblico Ufficiale, ad eccezione di incontri che non comportano il sostegno di alcuna posizione, se tali incontri sono con un Pubblico Ufficiale che agisce nel proprio ruolo ministeriale, amministrativo o legale, e al solo scopo di chiedere l'interpretazione o parere circa l'applicazione di norme, la spiegazione di procedure, per presentare documenti presso l'amministrazione o aspetti legali di un'operazione privata e attività analoghe;
- (vi) qualunque contatto con soggetti privati che rivestano posizioni apicali o di soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali all'interno di una società o di un consorzio che possa comportare la dazione, ricezione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei predetti soggetti, con nocumento alla società cui essi appartengono.

3.1.3 **Due Diligence:** in ambito anticorruzione è la verifica dettagliata preliminare degli aspetti rilevanti sulla rispondenza delle caratteristiche di soggetti terzi con cui la Società entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale ai requisiti anticorruzione definiti dalla Società nella Procedura.

3.1.4 **Familiare:** (i) il coniuge del Pubblico Ufficiale, nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge, il coniuge di ognuna di tali persone e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; e (ii) il coniuge del privato, nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge, il coniuge di ognuna di tali persone e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

3.1.5 **Fornitore:** l'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno della Società di approvvigionamento di beni, lavori e servizi.

3.1.6 **Indicatori di Violazione:** indici di riferimento di rischio ai fini del Protocollo.

3.1.7 **Leggi Anticorruzione:** il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, la Convenzione

dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

**3.1.8 Organismo di Vigilanza:** l'Organismo di Vigilanza, come definito nel Modello 231 della Società e nominato dalla stessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

**3.1.9 Pagamenti Agevolativi:** pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o attività prevista nell'ambito dei propri doveri da parte di Pubblici Ufficiali.

**3.1.10 Pubblico Ufficiale:**

- (a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- (b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di:
  - (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale,
  - (ii) un'agenzia, ufficio od organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale,
  - (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera,
  - (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o
  - (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- (c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

## 4 Norme Comportamentali

4.1 Al fine del rispetto del presente Protocollo, nelle principali aree a rischio devono essere osservati i seguenti principi generali:

- (i) sistema dei poteri di firma: i poteri di firma, formalmente definiti, devono essere connessi e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed esercitati entro i limiti di valore definiti;
- (ii) segregazione dei compiti: chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità, da implementarsi non solo attraverso una netta separazione delle funzioni, ma eventualmente anche mediante separazione di spazi fisici (es. accesso limitato a uffici contabili) e definizione dei profili di accesso a sistemi e dati in conformità con i ruoli prestabiliti;

- (iii) chiarezza e semplicità: i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali, nonché le attività ed i relativi controlli, devono essere definiti in modo chiaro e devono prevedere meccanismi di agevole applicazione;
- (iv) imparzialità e assenza di conflitti di interesse: i destinatari del Protocollo devono operare con professionalità, imparzialità e nel rispetto delle Leggi Anticorruzione. Essi hanno, pertanto, l'obbligo di evitare ogni e qualsivoglia situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, tale da incidere - anche potenzialmente - sulla loro capacità di agire nell'interesse dell'azienda e nel rispetto delle Leggi Anticorruzione;
- (v) tracciabilità e archiviazione: tutte le attività - e i relativi controlli effettuati - devono essere tracciati e verificabili *ex post*, ove possibile, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici e la documentazione prodotta deve essere archiviata in modo adeguato.

Con riferimento alle attività della Società, le Norme Comportamentali di cui al presente Paragrafo 4.1 devono essere integrate secondo quanto di seguito indicato nelle aree all'interno delle quali il rischio corruzione si presenta più elevato.

4.1.1 Promettere, offrire, pagare o accettare, direttamente o per interposta persona, denaro o altre utilità nei confronti di soggetti pubblici o privati, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un indebito vantaggio in relazione alle attività d'impresa è considerato contrario alle Leggi Anticorruzione e viola le prescrizioni del Protocollo.

4.1.2 Non esistono limiti monetari che identifichino un pagamento come atto di corruzione. Viene considerata come atto di corruzione qualsiasi transazione di denaro o qualsiasi utilità di valore caratterizzata dall'intenzione di influenzare indebitamente le azioni di un altro soggetto.

4.1.3 Ai sensi del presente Protocollo, la Società vieta di:

- (i) offrire, promettere, elargire o autorizzare qualcuno a promettere o elargire, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un privato (**Corruzione Attiva**);
- (ii) accettare la richiesta, o sollecitazioni, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (**Corruzione Passiva**);

ogniquale volta l'intenzione sia:

- a. indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o svolgere qualsiasi attività associata a un *business* o ricompensarlo per averla svolta;

- b. influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- c. influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- d. ottenere, assicurarsi o mantenere un *business* o un indebito vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o
- e. in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- omaggi (come specificato nell'All. C4);
- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
- contributi in denaro o in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per negoziare strumenti finanziari;
- sconti o crediti personali;
- Pagamenti Agevolativi;
- assistenza o supporto ai familiari;
- altri vantaggi o altre utilità.

#### **Rapporti con Pubblici Ufficiali**

4.1.4 Nell'ambito dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, la Società ribadisce l'espresso divieto di:

- (i) effettuare elargizioni in denaro a un Pubblico Ufficiale;
- (ii) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali;
- (iii) utilizzare, nella gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- (iv) ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del Pubblico Ufficiale, tale da influenzare le conclusioni dell'attività ispettiva;



- (v) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali, comunitari o esteri.

### **Pagamenti agevolativi**

4.1.5 I Pagamenti Agevolativi sono espressamente proibiti in quanto costituiscono una forma di corruzione o concussione. Qualsiasi tipo di pagamento o elargizione di utilità nei confronti di un Pubblico Ufficiale al fine di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività nell'ambito dei propri doveri a favore della Società costituisce una condotta illecita.

4.1.6 In alcuni Paesi è pratica corrente che i Pubblici Ufficiali richiedano Pagamenti Agevolativi. Ad ogni modo, la Società vieta i Pagamenti Agevolativi in qualsiasi parte del mondo e, malgrado le abitudini locali, considererà gli stessi come una violazione del Protocollo.

4.1.7 Qualora venisse richiesto di effettuare un pagamento "informale" a titolo di Pagamenti Agevolativi per conto della Società in Paesi dove tali pratiche siano diffuse e consuetudinarie, è necessario che il soggetto destinatario della richiesta non ne dia seguito ed informi immediatamente il proprio superiore gerarchico o diretto responsabile.

### **Contributi politici**

4.1.8 La Società non ammette elargizioni a favore di partiti politici, movimenti, comitati o organizzazioni politiche e sindacali o ai loro esponenti.

Laddove di natura obbligatoria, l'erogazione di detti contributi deve comunque essere conforme ai seguenti *standard* minimi:

- (i) è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo della Società;
- (ii) i contributi devono essere erogati solo in favore di beneficiari ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà;
- (iii) il beneficiario deve dimostrare di essere un ente ufficialmente riconosciuto in conformità alle leggi applicabili;
- (iv) deve essere effettuata un'adeguata Due Diligence sull'ente beneficiario, da sottoporre alla valutazione dell'Organo Amministrativo della Società;
- (v) in linea con le prescrizioni legislative e interne della Società in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato all'ente stesso, non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario né in un Paese diverso da quello dell'ente beneficiario;
- (vi) eventuali contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della Società in modo corretto e trasparente.

### **Donazioni**

4.1.9 Le donazioni e altre liberalità sono permesse a condizione che non siano effettuate al fine di influenzare in maniera inappropriata il beneficiario o in cambio di un vantaggio commerciale o di altra natura per la Società e devono soddisfare i seguenti principi:

- (i) tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il *budget* approvato;
- (ii) tutte le donazioni devono essere tracciabili ed opportunamente e accuratamente documentate per iscritto;
- (iii) il beneficiario (ente/associazione/organizzazione che riceve la donazione) deve essere un'organizzazione rispettabile e godere di una buona reputazione;
- (iv) i contributi devono essere effettuati solo in favore di enti di non recente costituzione, ben noti, affidabili e con un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette;
- (v) in linea con le prescrizioni legislative e interne in materia, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario, non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- (vi) devono essere approvate, ai fini del rispetto delle Leggi Anticorruzione dall'Organo Amministrativo della Società;
- (vii) eventuali contributi devono essere registrati nei libri e nei registri della Società in modo corretto e trasparente.

### **Sponsorizzazioni**

4.1.10 Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di evitare che possano essere considerate una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un vantaggio per la Società, devono essere contrattualizzate in forma scritta, definendo, in particolare, la natura e la finalità dell'iniziativa, nonché il corrispettivo previsto.

Qualunque strumento normativo relativo ad attività di sponsorizzazione deve rispettare i seguenti *standard* minimi:

- (i) tutte le attività di sponsorizzazione saranno effettuate in coerenza con il *budget* approvato;
- (ii) i *partner* in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;
- (iii) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:
  - (a) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato dalla Società sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione della controparte e

che queste somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;

- (b) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;
- (c) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anticorruzione e le disposizioni anticorruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
- (d) il diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto;
- (e) il diritto della Società di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui la Società stessa abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo strumento normativo e/o nel contratto; e
- (f) l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri della Società in modo corretto e trasparente.

### **Rapporti con Soggetti Terzi**

4.1.11 La Società richiede che i rapporti instaurati con soggetti terzi durante lo svolgimento delle attività di *business*, siano improntati ai principi di tracciabilità, integrità, trasparenza e correttezza e siano sempre conformi alle prescrizioni legislative contenute nelle vigenti Leggi Anticorruzione.

Risulta fondamentale, nell'ambito della collaborazione con soggetti terzi, effettuare un'adeguata attività di Due Diligence relativamente alle credenziali di tali soggetti e l'individuazione di eventuali potenziali rischi di corruzione. La Società può essere infatti ritenuta responsabile per condotte illecite poste in essere da un soggetto terzo in nome o per conto della Società.

Nell'ambito della collaborazione con soggetti terzi, i destinatari del Protocollo dovranno prestare particolare attenzione ad alcuni indicatori di potenziali violazioni delle Leggi Anticorruzione illustrati nel successivo Paragrafo 5 (*Indicatori di violazioni*).

### Fornitori

I Fornitori devono astenersi dal porre in essere condotte corruttive con riferimento a qualunque soggetto con il quale dovessero trovarsi ad operare, sia esso un Pubblico Ufficiale o un privato. In particolare, è vietata qualsiasi condotta o comportamento, contraria ai doveri di diligenza, fedeltà e professionalità, volta ad offrire od ottenere da un Pubblico Ufficiale o da un privato una somma di denaro o altra utilità illegittima o, comunque, non dovuta a fronte dei servizi rispettivamente ricevuti o prestati.

Le procedure di selezione devono venir implementate in conformità con i principi anticorruzione di cui al presente Protocollo, con particolare riferimento, *inter alia*, alla selezione dei Fornitori, alle clausole contrattuali *standard* di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle Leggi Anticorruzione e la verifica dei requisiti etici dei Fornitori.

### Business Partners

La Società richiede il rispetto da parte dei Business Partners delle Leggi Anticorruzione, nell'ambito delle attività di *business* svolte con la Società.

In particolare, i Business Partners devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto della Società e devono essere pagati solo in conformità con le condizioni contrattuali.

La Società richiede che i contratti con i Business Partners includano disposizioni che prevedano, *inter alia*, di:

- (i) rispettare le Leggi Anticorruzione e il presente Protocollo e, per i Business Partners ad alto rischio (come gli intermediari e le *joint venture*), di porre in essere e mantenere per tutta la durata del contratto propri strumenti normativi per assicurare la *compliance* con le Leggi Anticorruzione e il presente Protocollo;
- (ii) riportare tempestivamente alla Società interessata qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal Business Partner in relazione all'esecuzione del contratto;
- (iii) nel caso in cui la Società interessata abbia il ragionevole sospetto che il Business Partner possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla *compliance*, permettere alla Società di svolgere *audit* sul Business Partner;
- (iv) il diritto della Società interessata di risolvere il contratto, di sospendere l'esecuzione del contratto e di ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi riportati nel Protocollo e/o di violazione delle Leggi Anticorruzione.

### Terzi privati

La Società richiede che i rapporti tra i rappresentanti della Società e tutti coloro che operano nella Società ed i soggetti terzi privati siano improntati al rispetto delle Leggi Anticorruzione nonché del presente Protocollo.

In particolare, andranno rispettate le seguenti previsioni:

- (i) creazione di un apposito registro in cui vengano inserite tutte le richieste di assistenza ricevute, i soggetti richiedenti e l'oggetto della richiesta;
- (ii) apposita disciplina delle modalità di definizione del prezzo di vendita tramite la predisposizione di listini prezzo e la previsione di regole specifiche da seguire in caso di scontistica che andranno in ogni caso preventivamente approvate dall'organo amministrativo delle Società;
- (iii) previsione di adeguate modalità di gestione, tracciabilità e archiviazione della documentazione all'interno del sistema aziendale;
- (iv) compilazione e aggiornamento immediato delle schede clienti in caso di nuovi clienti o di variazioni significative.

### **Tesoreria**

4.1.12 Con riguardo all'attività di tesoreria della Società ed in particolare l'apertura / chiusura di conti correnti, la registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale nonché qualsiasi ulteriore operazione di cassa, la Società impone il rispetto delle Leggi Anticorruzione e nonché delle seguenti previsioni:

- (i) i pagamenti vanno effettuati sempre in modo tracciabile in linea con la normativa applicabile;
- (ii) va effettuata una formalizzazione adeguata degli ordini di pagamento mediante l'utilizzo di un sistema gestionale interno;
- (iii) va previsto un adeguato controllo volto a verificare l'accuratezza, la completezza e la correttezza della relativa documentazione prima che venga firmato un qualsiasi atto di pagamento;
- (iv) vanno previsti ed implementati appositi controlli di riconciliazione di conti correnti bancari almeno su base mensile;
- (v) è opportuna una tempestiva comunicazione agli istituti di credito con cui la Società intrattiene rapporti degli eventuali cambiamenti nei poteri di firma vigenti a livello societario.

### **Contabilità**

4.1.13 In tutte le operazioni e le spese, siano esse significative o meno sotto il profilo contabile, la Società richiede il rispetto, *inter alia*, delle seguenti previsioni:

- (i) previsione di una corrispondenza biunivoca tra il Fornitore / cliente e il codice attribuito all'interno dell'anagrafica, tramite registrazione delle fatture nel sistema gestionale;
- (ii) previsione di un accesso all'anagrafica Fornitori / clienti ristretto ad un numero limitato di persone autorizzate ad effettuare modifiche;
- (iii) controllo formalizzato volto a verificare che l'anagrafica Fornitori / clienti sia stata aggiornata in modo tempestivo ed accurato;
- (iv) previsione di un controllo automatico volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture;
- (v) idonea attività di controllo volta a verificare la regolarità, formale e giuridico-fiscale delle fatture;

- (vi) controllo formalizzato volto a garantire la corrispondenza tra le fatture liquidate e quelle registrate in contabilità, in particolare in relazione ad importo e scadenza;
- (vii) controllo, tramite sistema informativo, degli acconti concessi ai Fornitori e verifica che tali acconti siano stati stornati dagli importi dovuti ai Fornitori;
- (viii) verifica dell'accuratezza delle condizioni di vendita applicate tramite controllo tra fatture e preventivo;
- (ix) controllo volto a verificare la corrispondenza delle fatture da contabilizzare con il listino prezzi approvato;
- (x) controllo settimanale dei saldi clienti.

### **Selezione personale e conferimento mandati**

4.1.14 Prima di nominare qualunque nuovo membro degli organi sociali o di assumere, trasferire o promuovere qualunque nuovo dipendente che: (a) è probabile abbia un Contatto Rilevante in relazione alla propria attività lavorativa; (b) sovrintenda dipendenti o Business Partner che è probabile abbiano un Contatto Rilevante o (c) sarà coinvolto nell'ambito di controlli o altre attività disciplinate dalle Leggi Anticorruzione, la Società deve informarsi sulle rilevanti esperienze personali del soggetto per quanto consentito dalla legge applicabile, nonché effettuare gli opportuni controlli sulle referenze.

Si ritiene pertanto opportuno includere nelle richieste d'impiego delle domande adeguate, nei limiti di quanto consentito dalla legge vigente, riguardanti: (a) ogni eventuale precedente penale o imputazione del soggetto, (b) ogni eventuale sanzione civile o amministrativa o indagine in corso che si riferiscono ad attività non etiche o illegali del soggetto, in coerenza con e per quanto consentito dalle leggi applicabili e (c) ogni relazione personale con Pubblici Ufficiali, Business Partner o Fornitori.

## **5 Indicatori di Violazioni**

5.1 Si invitano tutti i destinatari del Protocollo e, in particolare coloro che possano avere un qualsiasi Contatto Rilevante e rapporti con soggetti terzi, a prestare la massima attenzione ad alcuni indicatori di potenziali violazioni delle Leggi Anticorruzione:

- pagamenti in contanti eccessivamente elevati;
- aggiramento delle procedure interne in materia di selezione;
- mancata conformità alle procedure e/o alle linee guida aziendali;
- comportamenti volti ad evitare controlli indipendenti sul processo di acquisto e sulla valutazione dei Fornitori;
- pressione esercitata per pagamenti da effettuare con urgenza o comunque prima del previsto;
- pagamenti effettuati attraverso una terza parte che risiede in un altro Stato;
- preferenza inspiegabile o non adeguatamente motivata verso determinati Fornitori;
- incontri diretti con soggetti pubblici o privati al fine di ricevere vantaggi in gare di appalto e assegnazione di contratti;

- decisioni non programmate o inusuali all'accettazione di incarichi progettuali o di contratti;
- abuso del processo decisionale o dei poteri delegati in casi specifici.
- sottoscrizione di contratti non vantaggiosi per la Società sia con riferimento ai termini che con riferimento alla durata;
- accordi sull'emissione di fatture più elevate rispetto ai termini contrattuali formalizzati, senza valide motivazioni di supporto.

## **6 Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza**

6.1 Qualunque violazione, sospetta o nota, delle Leggi Anticorruzione, nonché del presente Protocollo dovrà essere immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza, indicando le ragioni delle difformità.

6.2 L'Organismo di Vigilanza può richiedere alle Direzioni Aziendali coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo.

Sparco SpA

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI OMAGGI, REGALIE, OSPITALITÀ E INTRATTENIMENTI

**1 Obiettivo**

Il Protocollo ha l'obiettivo di definire i principi di controllo e di comportamento cui la Società deve attenersi nella gestione dell'offerta e il ricevimento di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti, nonché in merito alla gestione delle spese di rappresentanza, allo scopo di ridurre il rischio che un omaggio o un atto di ospitalità possano essere intesi come forma di corruzione.

**2 Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo è applicabile a tutte le Direzioni Aziendali che, nello svolgimento di attività in nome e per conto della Società, offrano o ricevano beni e prodotti in omaggio.

**3 Ruoli e Responsabilità, Processo**

Il processo di gestione di spese di rappresentanza, nonché dell'offerta e il ricevimento di omaggi da parte della Società prevede il coinvolgimento di tutte le Direzioni Aziendali:

-un omaggio, vantaggio economico o altra utilità è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegabile (a) alla promozione o illustrazione di prodotti o servizi, (b) alla partecipazione a seminari o *workshop* formativi, o (c) allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business;

-gli omaggi consentiti, oltre a dover essere ragionevoli e in buona fede, si caratterizzano sempre per la modicità del loro valore che, in ogni caso, non deve essere superiore ad euro 250;

-gli omaggi ricevuti con una stima di valore inferiore ad euro 250 possono essere accettati e se possibile condivisi tra le diverse Aree Aziendali;

-gli omaggi consentiti ed offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentirne le opportune verifiche.

**4 Attività di Controllo**

Livelli autorizzativi: la gestione di omaggi e regalie è di responsabilità del Responsabile di Direzione nella quale avviene la consegna.

**5 Nome Comportamentali**

Le Direzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nell'ambito del ricevimento o dell'offerta di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le disposizioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali basate su principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

In particolare, è vietato:

- a) qualsiasi elargizione o ricevimento di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti aziendali nei confronti di Pubblici Ufficiali, volta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto per la Società;



- b) qualsiasi forma di omaggio o regalia che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- c) ogni forma di liberalità, offerta o ricevuta, volta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

In ogni caso, l'offerta di omaggi, regali, ospitalità e intrattenimenti da parte della Società deve essere:

- in linea con le leggi Anticorruzione;
- di modico valore (in ogni caso non superiore ad euro 250), occasionale e appropriata alle circostanze;
- concessa in buona fede e secondo le norme del buon costume;
- conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- non effettuata sotto forma di pagamento in contanti o assegni;
- preventivamente comunicata al Responsabile di Direzione coinvolto;
- espressamente approvata dal Responsabile della Direzione Aziendale coinvolta.

#### **6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le Direzioni Aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione di comportamento o evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e informando riguardo il processo autorizzativo seguito. La Società ha adottato un modello *ad hoc* per la semplificazione dei flussi informativi, da redigere e trasmettere su base trimestrale a cura della Direzione Aziendale coinvolta, allegato al Modello quale **Allegato 3.4 (ii)** (*Modello flussi acquisti, fornitori e commercio*);

L'Organismo di vigilanza può richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Ogni modifica al presente documento dovrà essere in via preventiva sottoposta all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.

Sparco SpA

**PROTOCOLLO PER LA ATTIVITA' RIGUARDANTE L'ACCESSO INFORMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**1 Obiettivo**

Il Protocollo ha l'obiettivo di definire i principi di controllo e di comportamento cui la Società deve attenersi nelle attività di accesso informatico alla Pubblica Amministrazione.

**2 Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo è applicabile alla Direzione Amministrativa nei casi in cui si rende necessario accedere ai siti della Pubblica Amministrazione per svolgere attività aziendali, a titolo di esempio ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate e a quelli delle Agenzie delle Dogane.

**3 Ruoli e Responsabilità, Processo**

Il processo di gestione degli accessi ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione prevede il coinvolgimento della Direzione Amministrativa, del suo Responsabile e dei collaboratori autorizzati:

- i siti di accesso devono essere elencati in apposito documento amministrativo;
  
- le password di utilizzo devono essere custodite in luoghi protetti e a conoscenza sia del Responsabile di Direzione che dei collaboratori autorizzati;
  
- L'Amministratore Delegato ha una sua password per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate

**4 Attività di Controllo**

Livelli autorizzativi: la gestione degli accessi ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione è di responsabilità dell'Amministratore Delegato e del Responsabile della Direzione Amministrativa.

**5 Nome Comportamentali**

Le persone dell'Area Amministrativa, a qualsiasi titolo coinvolte nell'ambito della gestione degli accessi ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le disposizioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali basate su principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) indurre in errore la PA con una condotta ingannevole e contraria ai principi di buona fede;
- b) omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA;
- c) presentare dichiarazioni false e non veritiere;
- d) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda;

**6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Le Direzioni Aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione di comportamento o evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e informando riguardo il processo autorizzativo

seguito. La Società ha adottato un modello *ad hoc* per la semplificazione dei flussi informativi, da redigere e trasmettere su base trimestrale a cura della Direzione Aziendale coinvolta, allegato al Modello quale **Allegato 3.4 (iv)** (*Modello flussi area legale e rapporti con la P.A.*).

L'Organismo di vigilanza può richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Ogni modifica al presente documento dovrà essere in via preventiva sottoposta all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.

Sparco SpA

**PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI BILANCIO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI E TRIBUTARI**

**1 Obiettivo**

Il Protocollo ha l'obiettivo di definire i ruoli, le responsabilità, i principi comportamentali cui la Società deve attenersi nelle attività di gestione della contabilità generale e di predisposizione del Bilancio di esercizio e di situazione infra-annuali, nel rispetto della normativa vigente e dei Principi Contabili applicabili.

La definizione del presente Protocollo ha lo scopo di garantire il rispetto da parte della Società della normativa vigente, dei principi di trasparenza, competenza, correttezza, veridicità, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività.

**2 Ambito di applicazione**

Il presente Protocollo si applica alla Società e agli organismi coinvolti nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie per la corretta e completa tenuta della contabilità, alla predisposizione del Bilancio di esercizio e alle situazioni infra-annuali della Società.

**3 Ruoli e Responsabilità**

Le Direzioni Aziendali coinvolte nella gestione delle attività contabili sono tenute, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

In particolare, il processo di gestione della contabilità e della predisposizione del Bilancio di esercizio prevede il coinvolgimento di:

- a) Consiglio di Amministrazione: è responsabile di approvare il progetto di Bilancio di esercizio della Società.
- b) Direzione Amministrazione è responsabile di:
  - corretta tenuta della contabilità generale con le scritture contabili di chiusura e assestamento;
  - coordinare il processo di raccolta delle informazioni necessarie per le chiusure contabili per la predisposizione del Bilancio di esercizio e delle situazioni infra-annuali;

- assicurare la corretta applicazione dei Principi contabili applicabili e della normativa e regolamentazione nazionale;
- predisporre la bozza di Bilancio di esercizio e delle situazioni infra-annuali della Società;
- gestire i rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore legale presentando il progetto di Bilancio di esercizio preventivamente al momento in cui sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **4 Processo**

Il processo che disciplina la gestione della contabilità, la predisposizione del Bilancio di esercizio e le situazioni infra annuali si compone delle seguenti fasi: la pianificazione delle attività di chiusura, la raccolta e la elaborazione dei dati contabili di chiusura, la chiusura delle registrazioni contabili, la predisposizione del Bilancio di esercizio e delle situazioni infra annuali, l'approvazione il deposito e la comunicazione del Bilancio di esercizio, l'archiviazione della documentazione di processo.

#### **5 Attività di Controllo**

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa su fattori qualificanti dell'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, della definizione dei poteri autorizzativi, della corretta completa e tempestiva predisposizione delle scritture contabili, della predisposizione del Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato, delle situazioni infra-annuali, della tracciabilità degli atti. Di seguito i più importanti elementi specifici di controllo.

- a) Livelli autorizzativi: i Responsabili delle funzioni coinvolte sono responsabili della completezza ed accuratezza delle informazioni fornite. Il Responsabile Amministrativo è responsabile della predisposizione del progetto di Bilancio d'esercizio e delle situazioni infra-annuali. La bozza del progetto di Bilancio di esercizio è sottoposta a verifica e approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio di esercizio nel suo complesso è approvato all'Assemblea dei Soci, previo rilascio delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione.
- b) Segregazione delle funzioni: All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo. In particolare, il Responsabile Amministrativo, coadiuvato dai suoi collaboratori, redige la bozza del Progetto di Bilancio di esercizio da presentare al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla successiva trasmissione al Collegio Sindacale e alla società di revisione; l'Assemblea dei soci approva il Bilancio di esercizio.

- c) Controllo e monitoraggio: riguarda le attività di verifica periodica dei saldi dei conti di contabilità generale da parte della Direzione Amministrativa e la verifica di completezza e rispetto della normativa in vigore, delle scritture di consolidamento e di adeguamento ai Principi Contabili Nazionali ed Internazionali. I controlli effettuati sono adeguatamente documentati.
- d) Tracciabilità della documentazione: l'attività di registrazione contabile prevede che ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante sia supportata da adeguata documentazione per rendere dimostrabili i principi di inerenza, competenza, correttezza, verificabilità, legittimità, congruità e coerenza. La documentazione prodotta è archiviata e conservata ai sensi di legge presso la Direzione Amministrativa.

## 6 Nome Comportamentali

Le Direzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nell'ambito delle attività legate alla contabilità, alla predisposizione del Bilancio di esercizio e alle situazioni infra-annuali, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le disposizioni di legge esistenti e i Principi Contabili di riferimento applicabili.

Tutte le attività devono seguire i principi di trasparenza, accuratezza, completezza delle informazioni contabili con lo scopo di fornire in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, il personale aziendale deve attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- le registrazioni contabili ai fini civilistici e quelle di adeguamento ai Principi Contabili devono essere effettuate solo da persone della Direzione Amministrativa incaricate;
- nelle attività di verifica e controllo interno o esterno è necessario agire con trasparenza e massima collaborazione;
- tutte le Direzioni Aziendali coinvolte sono responsabili della correttezza, completezza ed affidabilità delle informazioni comunicate al Responsabile della Amministrazione per le attività di chiusura contabile e sono inoltre responsabili di mantenere adeguata evidenza delle elaborazioni effettuate;

È fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- utilizzare o comunicare ad altri senza giustificato motivo le informazioni riservate cui si ha accesso;

- rappresentare o trasmettere relazioni, prospetti, o altre comunicazioni con dati falsi, lacunosi o non corrispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni rilevanti imposti per legge.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati tributari previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- che i processi amministrativo-contabili della Società debbano essere definiti e regolamentati nell'ambito di un modello che garantisca la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura;
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.

## 7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Le Direzioni Aziendali coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione di comportamento o evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e informando riguardo il processo autorizzativo seguito. La Società ha adottato un modello *ad hoc* per la semplificazione dei flussi informativi, da redigere e trasmettere su base trimestrale a cura della Direzione Aziendale coinvolta, allegato al Modello quale **Allegato 3.4 (i)** (*Modello flussi economici e finanziari*).

L'Organismo di vigilanza può richiedere alle Direzioni coinvolte di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali definite nel presente Protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Direzione devono garantire, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione necessaria.

Ogni modifica al presente documento dovrà essere in via preventiva sottoposta all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di adeguatezza e coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001.



Sparco SpA

**PROTOCOLLO ASSUNZIONI E GESTIONE RISORSE UMANE**

**1 Obiettivo**

Obiettivo del presente Protocollo è disciplinare l'attività di ricerca, selezione ed assunzione delle risorse umane e della relativa gestione nel rispetto delle normative vigenti in materia per la prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, in particolare al fine di stabilire modalità di esecuzione delle attività di ricerca, selezione e assunzione delle risorse umane, in ossequio ai principi di:

- i) separazione delle funzioni e individuazione dei soggetti responsabili di ogni passaggio;
- ii) perseguimento dell'utilità e delle finalità dell'impresa;
- iii) adozione di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori nella individuazione dei profili e nella selezione dei candidati, nonché nelle decisioni relative alla carriera e alla gestione del rapporto con il dipendente.

**2 Ambito di applicazione**

Il Protocollo si applica a tutte le Direzioni della Società coinvolte nella ricerca, selezione e assunzione di dipendenti e di collaboratori, nella gestione dei rapporti in essere, nonché nell'interruzione degli stessi, per qualsiasi ragione si verifichino.

Il presente Protocollo, in quanto compatibile, si applica anche ai rapporti con i membri degli organi sociali e con i consulenti che offrono servizi continuativi.

**3 Ruoli e responsabilità**

È responsabilità di tutte le Direzioni Aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente Protocollo e, in particolare, del Responsabile del Personale, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in ragione delle rispettive competenze, qualsiasi evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Protocollo medesimo (per es. modifiche normative, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.), in relazione alla capacità preventiva di reati previsti dal d. lgs. 231/2001.

Allo scopo di accertare un adeguato grado di conoscenza del presente Protocollo, è compito del Responsabile del Personale, sentito l'Organismo di Vigilanza, organizzare periodicamente appositi incontri obbligatori destinati ai soggetti chiamati ad applicarlo.

Ciascuna Direzione Aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

**4 Norme Comportamentali**

Lo svolgimento dell'attività in oggetto deve improntarsi al rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché dei principi e delle misure di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi previsti nel Modello.

Al fine di assicurare correttezza e trasparenza, è operata la segregazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena e l'imputazione delle responsabilità per le scelte compiute. Tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del superiore gerarchico.

La Società adotta criteri di merito, di competenza e comunque oggettivi, verificabili e congrui con le finalità e/o l'utilità dell'impresa per qualunque decisione relativa al rapporto con i propri dipendenti, collaboratori ed altri destinatari di conferimenti di incarichi.

Sono vietati assunzioni e conferimenti di incarichi al fine di influenzare l'indipendenza dell'operato di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani, di altro Stato o dell'UE, in relazione al compimento di atti d'ufficio o contrari all'ufficio.

Pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, ovvero in relazione ai conferimenti di incarichi, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono vietate.

L'Organismo di Vigilanza è informato periodicamente delle variazioni nell'organigramma aziendale e dei piani di assunzione e dimissione del personale.

I destinatari del Modello sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle situazioni di conflitto d'interessi e di astensione nei casi ivi previsti.

In particolare, coloro che agiscono per conto della Società si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Essi si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro, sono verificate le situazioni di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi previste dalle normative in vigore, e di conflitto d'interessi.

Le assunzioni dei cittadini non comunitari, anche per periodi limitati o con contratti non di subordinazione, devono avvenire in conformità alle normative in vigore.

Sono vietate pratiche dirette in qualsiasi modo ad agevolare l'ingresso o la permanenza del cittadino non comunitario sul territorio dell'UE in violazione della legge, ovvero ad influenzare in qualsiasi modo l'operato delle P.A. preposte al rilascio di permesso, nulla osta, documenti e quant'altro richiesto per l'assunzione e/o permanenza sul territorio italiano o UE.

Coloro che operano per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento concorrenziale che possa ledere diritti di terzi. La Società fa quindi divieto a coloro che operano per suo conto di utilizzare in alcun modo informazioni o beni materiali o immateriali di terzi, segreti, riservati o coperti da diritti di esclusiva (ivi compresi marchi, brevetti, informazioni riservate o segrete, *knowhow*, ecc...), in assenza delle doverose licenze.

Le assunzioni comportano l'obbligo di rispetto contrattualmente sanzionato delle misure di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi adottate dalla Società.

### Assunzioni

Le assunzioni sono effettuate sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale delle Direzioni Aziendali, con riferimento a profili professionali e formativi specifici, in relazione alle attività da svolgere ed alle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie disponibili.

La Società assicura il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme vigenti in materia.

La selezione dei candidati è improntata ai principi di imparzialità e trasparenza ed alla corrispondenza ai profili di merito, alle competenze e alla capacità dei candidati, in relazione alle esigenze, e all'attività da svolgersi all'interno dell'azienda, senza alcuna forma di discriminazione.

La Società ove ricorra a lavoro somministrato, si avvale unicamente di agenzie accreditate ed iscritte negli appositi albi.

Nella gestione dei rapporti di lavoro, la Società si assicura che siano rispettati le norme vigenti ed i contratti applicabili, avuto particolare riguardo ai salari, ai turni di riposo, alle ferie, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, agli ambienti di lavoro.

L'O.d.V. è informato di rilievi mossi dalle rappresentanze dei lavoratori.

Sono in ogni caso vietate assunzioni a fini di corruzione.

Compensi, rimborsi, *benefit* e politiche di incentivazione sono a norma di legge e contratto e non devono porsi in contrasto con le finalità di prevenzione del Modello, né con i principi stabiliti con il Codice Etico della Società di cui si richiamano le previsioni in quanto compatibili.

Sono documenti obbligatori ai fini dell'assunzione:

- (i) copia della carta d'identità;
- (ii) copia del codice fiscale;
- (iii) certificato di residenza (o autocertificazione);

(iv) stato di famiglia (o autocertificazione);

(v) coordinate bancarie.

L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera di nomina o con la firma del contratto, il quale deve

contenere:

(i) data di inizio del rapporto di lavoro;

(ii) il livello di inquadramento e la qualifica assegnata;

(iii) il trattamento economico iniziale;

(iv) la durata del periodo di prova;

(v) il luogo di lavoro, e quando le esigenze di servizio le richiedano, altre località compatibili con le esigenze stesse, con eventuale relativa regolamentazione;

(vi) la durata dell'orario di lavoro;

(vii) il trattamento previdenziale.